

I tempi del processo penale.

L'attesa come pena: filosofia, diritto, esistenza

Indice

INTRODUZIONE.....	3
PARTE I: TEMPO, ATTESA E PENA: FONDAMENTI FILOSOFICI.....	7
CAPITOLO I: Il tempo come categoria della sofferenza.....	7
CAPITOLO II: Pena, colpa e attesa: la sofferenza prima della condanna	12
CAPITOLO III: Tempo, giudizio e potere: la temporalità dell'istituzione giuridica ...	17
PARTE II: IL PROCESSO COME ESPERIENZA ESISTENZIALE	23
CAPITOLO IV: Il processo come dramma umano: Francesco Carnelutti e la sofferenza del giudizio	23
CAPITOLO V: Il processo infinito: Kafka e la colpa senza tempo.....	31
CAPITOLO VI: Camus e l'universo del processo: giudizio, assurdo, attesa.....	43
PARTE III: TEMPO DEL PROCESSO, COSTITUZIONE E PENA INVISIBILE.....	55
CAPITOLO VII: L'umanità della pena e il tempo del giudizio: l'art. 27 Cost. alla prova dell'attesa	55
CAPITOLO VIII: Memoria, oblio e giustizia del tempo: Nietzsche e il peso del passato nel processo penale.....	68
PARTE IV: LA PENA DELL'ATTESA COME PROBLEMA STRUTTURALE DELLA GIUSTIZIA PENALE.....	80
CAPITOLO IX: Il processo come pena senza nome: attesa, potere, responsabilità.....	80
CAPITOLO X: Attesa, potere e responsabilità dello Stato: il tempo come questione politica della giustizia penale.....	90
CONCLUSIONI GENERALI	101
BIBLIOGRAFIA	106

INTRODUZIONE

La giustizia penale contemporanea si confronta sempre più spesso con una contraddizione che ne mina la legittimazione profonda: mentre proclama il principio della presunzione di innocenza e dell'umanità della pena, essa sottopone l'uomo imputato a una lunga e spesso indefinita esperienza di attesa, di sospensione e di sofferenza che precede – e talvolta prescinde del tutto – dall'accertamento della colpa. In questo spazio temporale incerto, che separa l'inizio del processo dalla sua conclusione, si consuma una pena silenziosa, priva di nome giuridico ma densamente reale sul piano esistenziale. È a questa pena invisibile che la presente tesi intende rivolgere l'attenzione, muovendo dall'assunto secondo cui l'attesa del processo è già pena.

Il processo penale non è soltanto una sequenza di atti diretti all'accertamento della responsabilità; esso è, prima ancora, un'esperienza che coinvolge l'intera esistenza dell'uomo che ne è destinatario. Come ammoniva Francesco Carnelutti, nel processo penale la res iudicanda non è un fatto astratto, ma un uomo: un uomo che patisce, che attende, che vive sotto il peso del giudizio dall'inizio alla fine del procedimento. Tale sofferenza, che si dispiega nel tempo, non è un accidente secondario del sistema giudiziario, ma un elemento strutturale del processo stesso, il quale si presenta come un dispositivo temporale capace di incidere profondamente sull'identità, sulla dignità e sulla libertà interiore dell'individuo.

La questione del tempo del processo, tradizionalmente affrontata in termini di efficienza, durata ragionevole e funzionalità dell'apparato giudiziario, viene qui assunta in una prospettiva diversa e più radicale: quella filosofica ed esistenziale. Il tempo del processo non è soltanto tempo che scorre, misurabile in anni o in mesi; è un tempo vissuto, carico

di angoscia, di incertezza, di sospensione della vita. È il tempo dell'attesa di una decisione che incombe sull'esistenza, che condiziona le relazioni sociali, professionali e affettive, che produce una forma di sofferenza autonoma rispetto all'esito del giudizio. In questo senso, l'attesa stessa assume i tratti di una pena anticipata, inflitta non attraverso una sentenza, ma attraverso la durata e l'indeterminatezza del procedimento.

Il tema assume particolare rilevanza se posto in relazione ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. L'articolo 27 della Costituzione italiana afferma che la responsabilità penale è personale, che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Tuttavia, proprio nel tempo che precede la condanna – o addirittura in assenza di essa – l'individuo subisce una compressione sostanziale della propria esistenza, che si manifesta come stigma sociale, esposizione pubblica, incertezza radicale sul futuro. Si apre così una frattura tra il dettato normativo e l'esperienza concreta del processo, tra la proclamazione dei diritti e la realtà vissuta dall'uomo sottoposto a giudizio.

Questa frattura è stata colta con particolare lucidità dalla riflessione filosofica e letteraria del Novecento. In *Il processo*, Franz Kafka mette in scena un procedimento senza origine certa e senza fine, nel quale l'imputato è intrappolato in un'attesa perpetua che si trasforma essa stessa in condanna. Josef K. non viene schiacciato tanto da una sentenza, quanto dall'impossibilità di sottrarsi a un giudizio che non giunge mai a compimento. Il processo kafkiano diventa così paradigma di una giustizia che esercita il proprio potere non attraverso la decisione, ma attraverso il rinvio, la sospensione, l'indefinitezza.

Analogamente, la riflessione di Albert Camus sull'assurdo illumina la dimensione esistenziale del giudizio come esperienza di alienazione e incomprendibilità. Nell'“universo del processo”, l'uomo è giudicato prima ancora di essere compreso, ed è costretto a confrontarsi con una logica che gli rimane estranea, ma che nondimeno determina il senso della sua vita. Il processo si configura così come un luogo simbolico in cui il tempo diviene strumento di potere e di sofferenza, un tempo che grava sull'individuo senza offrirgli risposte, ma solo attesa.

A questa dimensione filosofico-letteraria si affianca una riflessione giuridica che ha trovato in Canelutti uno dei suoi interpreti più profondi. Nelle sue opere, il processo penale è descritto come un “gioco scenico”, un dramma che si svolge davanti a un pubblico e che espone l'imputato a una progressiva perdita di dignità. L'attesa del giudizio, lungi dall'essere un momento neutro, diventa una fase di degradazione ontologica, in cui l'uomo viene ridotto a oggetto del procedimento, a corpo in attesa di una decisione che lo definisca. La sofferenza che ne deriva non è accessoria, ma consustanziale alla forma stessa del processo.

In questa prospettiva, il pensiero di Friedrich Nietzsche offre una chiave interpretativa decisiva. Tra l'inizio e la fine si svolge l'angoscia del processo, che può essere intesa come pena già irrogata dal diritto: una pena che si consuma nel tempo, nell'attesa che l'incognita si dischiuda e dia risposta alla domanda. Nietzsche ha mostrato come il passato, se non governato dall'oblio, possa soffocare le energie della vita; analogamente, il processo che si prolunga indefinitamente trasforma il passato dell'accusa in una presenza costante e opprimente, che impedisce all'individuo di abitare pienamente il presente e di progettare il futuro.

La presente tesi si colloca all'incrocio tra filosofia del diritto, teoria del processo, letteratura e riflessione costituzionale, con l'obiettivo di indagare il nesso profondo tra tempo, giudizio e sofferenza. Attraverso un'analisi che muove dai fondamenti filosofici del tempo e della pena, per poi concentrarsi sull'esperienza esistenziale del processo e sui rimedi offerti dal diritto positivo – in particolare la legge Pinto sull'equa riparazione per l'irragionevole durata dei processi – si cercherà di mostrare come tali rimedi risultino strutturalmente inadeguati a compensare una sofferenza che non è quantificabile né reversibile.

L'ipotesi di fondo che guida questo lavoro è che il processo penale, così come attualmente configurato, produca una forma di pena anticipata e informale che sfugge alle categorie tradizionali del diritto penale, ma che incide in modo profondo sulla vita degli individui. Riconoscere questa realtà significa interrogarsi non solo sull'efficienza della giustizia, ma sulla sua legittimità etica e antropologica. Significa, in ultima analisi, riportare al centro del discorso giuridico l'uomo concreto, con il suo tempo, la sua attesa e la sua sofferenza.

PARTE I: TEMPO, ATTESA E PENA: FONDAMENTI FILOSOFICI

CAPITOLO I: Il tempo come categoria della sofferenza

Il tempo, nella sua accezione più comune, viene concepito come una dimensione neutra e quantitativa, misurabile attraverso unità convenzionali che ne scandiscono il fluire uniforme. Questa concezione cronologica del tempo, funzionale all'organizzazione della vita sociale e istituzionale, risulta tuttavia insufficiente quando si tratta di comprendere l'esperienza umana della sofferenza. Il tempo del dolore, dell'attesa e dell'angoscia non coincide con il tempo dell'orologio: esso si dilata, si contrae, si carica di significati emotivi ed esistenziali che sfuggono a ogni tentativo di misurazione oggettiva.

Nel contesto del processo penale, questa distinzione assume un rilievo decisivo. Il tempo del procedimento, contabilizzato in anni, mesi o giorni, non restituisce la qualità dell'esperienza vissuta dall'imputato, il quale si trova immerso in un tempo sospeso, dominato dall'incertezza e dalla costante proiezione verso un futuro ignoto. L'attesa del giudizio non è un semplice intervallo tra due momenti, ma un'esperienza totalizzante che investe l'intera esistenza dell'individuo, ridefinendone l'identità e le possibilità di azione.

La filosofia del tempo ha da tempo messo in luce questa differenza fondamentale tra tempo oggettivo e tempo vissuto. Il primo è il tempo delle istituzioni, delle procedure, dei calendari; il secondo è il tempo della coscienza, dell'esperienza, della sofferenza. È in quest'ultimo che si colloca l'attesa del processo, un'attesa che non può essere ridotta a

una variabile tecnica, ma che va compresa come una forma specifica di patimento, dotata di una propria struttura temporale.

L'attesa, invece, rappresenta una delle modalità più significative attraverso cui il tempo si manifesta come sofferenza. Attendere significa essere proiettati verso un evento futuro che non dipende interamente dalla propria volontà: si vive uno stato di sospensione, in cui il presente perde consistenza e valore autonomo. Nel caso del processo penale, l'attesa del giudizio assume tratti particolarmente gravosi, poiché ciò che è in discussione non è un evento qualunque, bensì la definizione giuridica e simbolica della propria esistenza.

L'imputato vive in una condizione di perenne provvisorietà: ogni progetto è rinviato, ogni scelta è condizionata dall'esito incerto del procedimento. Il tempo non scorre come possibilità, ma come peso; non si apre al futuro, ma si chiude nell'ansia dell'esito. In questa prospettiva, l'attesa diventa una forma di sofferenza autonoma, che non necessita di una sanzione formale per produrre i suoi effetti.

La sospensione che caratterizza l'attesa processuale non è soltanto pratica, ma ontologica. L'individuo si trova in una sorta di limbo giuridico ed esistenziale, in cui non è ancora colpevole, ma non è più pienamente innocente; non è condannato, ma non è neppure libero dal sospetto. Questa condizione intermedia, protratta nel tempo, genera una frattura profonda tra l'essere e il divenire dell'uomo, che si percepisce come oggetto di un giudizio imminente e ineludibile.

1.1. Tempo e angoscia: la dimensione esistenziale del giudizio

L'angoscia è la tonalità emotiva che accompagna in modo quasi inevitabile l'attesa del processo. Nasce dall'incertezza radicale che caratterizza il tempo del giudizio: l'incertezza sull'esito, sulla durata, sulle conseguenze personali e sociali della decisione. A differenza della paura, che ha un oggetto determinato, l'angoscia è legata a una minaccia indeterminata, che incombe sull'esistenza senza assumere contorni definiti.

Nel processo penale, l'angoscia è alimentata dal carattere impersonale e opaco dell'apparato giudiziario, che sfugge alla comune comprensione dell'individuo e ne azzerla la capacità di controllo. L'imputato si trova esposto ad una temporalità che non governa, in cui ogni rinvio, ogni udienza differita, ogni sospensione del procedimento prolunga uno stato di tensione emotiva che si traduce in sofferenza concreta.

Questa angoscia non è un effetto collaterale del processo, ma una componente strutturale della sua temporalità. Il giudizio, prima ancora di essere pronunciato, esercita il proprio potere attraverso il tempo: il tempo giudica, pesa, consuma. In tal senso, il processo penale può essere inteso come una forma di giudizio anticipato, che si esercita non mediante una sentenza, ma attraverso la durata e l'attesa.

1.2. La giustizia del tempo

Una riflessione particolarmente feconda sul rapporto tra tempo, giudizio e sofferenza si trova nel pensiero di Friedrich Nietzsche che ha indagato con radicalità il modo in cui il passato e il tempo possono diventare strumenti di oppressione della vita. All'interno delle sue opere, Nietzsche mette in guardia contro il rischio di una memoria che si accumula senza misura, soffocando le energie vitali e impedendo all'individuo di abitare pienamente il presente.

Il processo penale, soprattutto quando si prolunga oltre il limite della ragionevolezza, riproduce una dinamica analoga: il fatto contestato, appartenente al passato, diventa una presenza costante e opprimente che domina il presente dell'imputato¹. L'accusa non rimane confinata al tempo in cui è avvenuta ma, al contrario, si estende lungo tutta la durata del procedimento, trasformandosi in una sorta di colpa permanente che grava sull'esistenza.

Nietzsche parla di una "giustizia del tempo" che si esercita non solo attraverso la memoria, ma anche attraverso l'oblio. Senza la capacità di dimenticare, l'uomo rimane prigioniero del passato e incapace di creare il nuovo. Applicata al processo penale, questa intuizione rivela una delle sue aporie fondamentali: un giudizio che tarda a giungere impedisce all'individuo di lasciarsi alle spalle l'accusa e di ricostruire la propria vita, condannandolo ad una sospensione indefinita che assume i tratti di una pena non dichiarata.

1.3. L'angoscia del processo come pena anticipata

Tra l'inizio e la fine del processo scorre, dunque, un tempo specifico, qualitativamente diverso da ogni altro: il tempo dell'angoscia del giudizio. Questo tempo non è neutro, ma carico di significati simbolici ed affettivi. Non è vuoto ma densamente abitato dalla sofferenza dell'attesa. Questo spazio temporale è il luogo ove si consuma quella che può essere definita una pena anticipata, irrogata non da una sentenza, ma dalla struttura stessa del procedimento.

¹ Nietzsche, Friedrich. *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*. Milano: Adelphi, 1994 (ed. orig. 1874).

La pena, tradizionalmente intesa come conseguenza giuridica della colpa accertata, si sposta così a monte del giudizio, assumendo una forma informale e diffusa. L'imputato patisce prima ancora di essere condannato, talvolta indipendentemente dall'esito del processo. L'assoluzione, infatti, non cancella il tempo vissuto nell'attesa, né restituisce integralmente ciò che è stato consumato nella sospensione dell'esistenza.

Questo dato solleva interrogativi profondi sulla legittimità etica del processo penale e sulla sua compatibilità con i principi di umanità e di presunzione di innocenza. Se il tempo del processo produce una sofferenza assimilabile ad una pena, non può essere considerato un semplice mezzo tecnico, ma deve essere oggetto di una riflessione critica che ne metta in discussione le modalità ed i limiti.

Il processo penale, considerato nella sua dimensione temporale, si palesa come un luogo in cui il giudizio viene espresso ancor prima di essere pronunciato. Il tempo si rivela il vero spazio del giudizio, il medium attraverso cui il potere punitivo si manifesta in forma anticipata e spesso incontrollata². In questa prospettiva, la durata del processo non è un problema meramente tecnico-organizzativo, ma una questione filosofica e antropologica, che investe il rapporto tra diritto, tempo e sofferenza.

Comprendere il tempo come categoria della sofferenza, significa riconoscere come la giustizia non si percepisca soltanto all'atto finale della decisione, ma nell'intero arco temporale che conduce alla stessa³. È in questo arco che l'uomo viene messo alla prova,

² Cassese, Sabino. *Lo Stato e il suo diritto*. Bologna: il Mulino, 2013.

³ Forza, Antonio. *Il Giudice emotivo*. Bologna: il Mulino, 2017.

ove la sua dignità è esposta e che la sua vita viene sospesa⁴. Il processo, così inteso, non è soltanto un percorso verso la verità, ma un'esperienza che segna profondamente l'esistenza di chi vi è coinvolto.

CAPITOLO II: Pena, colpa e attesa: la sofferenza prima della condanna

Nel linguaggio giuridico tradizionale, la pena è concepita come la conseguenza formale di una colpa accertata mediante un procedimento regolare e concluso da una sentenza definitiva. Presuppone un giudizio, si fonda sulla responsabilità personale e si manifesta attraverso una sanzione prevista dall'ordinamento. Questa definizione, tuttavia, pur necessaria sul piano normativo, appare insufficiente a cogliere la complessità dell'esperienza concreta del processo penale e, in particolare, della sofferenza che esso produce prima ancora dell'irrogazione della pena.

Esiste, infatti, una dimensione della pena che sfugge alla tipizzazione giuridica e che si colloca in una zona grigia, anteriore alla condanna e, talvolta, indipendente da essa. È la pena dell'attesa, della sospensione, dell'incertezza: una pena non dichiarata, ma vissuta e che incide profondamente sulla vita dell'individuo sottoposto a giudizio. In questo senso, la pena non può essere ridotta a un atto finale del processo, ma deve essere pensata come un fenomeno che si estende lungo l'intera durata del procedimento, assumendo forme diverse e, spesso, più pervasive di quelle previste dalla sanzione formale⁵.

Questa prospettiva impone di interrogarsi sul rapporto tra pena e tempo⁶ e, in particolare, sul modo in cui il tempo del processo possa trasformarsi esso stesso in un vero e proprio

⁴ Nietzsche, Friedrich. *Così parlò Zarathustra*, Milano: Adelphi, 1979 (ed. orig. 1883-1885).

⁵ Pino, Giorgio. *Diritti e interpretazione*. Bologna: il Mulino, 2010.

⁶ Barberis, Mauro. *Giuristi e Filosofi. Una storia della Filosofia del diritto*. Bologna: il Mulino, 2011.

strumento punitivo. Se la pena è sofferenza legalmente inflitta, occorre chiedersi se ed in quale misura la sofferenza prodotta dall'attesa del giudizio possa essere considerata una forma di pena, pur in assenza di una decisione definitiva sulla colpevolezza.

2.1. Colpa presunta e sofferenza anticipata

Uno degli elementi più problematici del processo penale risiede nella tensione tra la presunzione di innocenza e la realtà vissuta dall'imputato, il quale sperimenta spesso una condizione di colpa presunta, se non formalmente, quantomeno sul piano sociale ed esistenziale. Affrontare un processo penale comporta una trasformazione dello status dell'individuo: egli diventa "imputato", portatore di un sospetto che lo accompagna lungo tutta la durata del procedimento.

Questa trasformazione produce effetti che vanno ben oltre il perimetro giuridico. L'imputato è esposto allo sguardo degli altri, al giudizio dell'opinione pubblica, alla diffidenza delle relazioni sociali e professionali⁷. Anche in assenza di una condanna, egli vive come se una colpa gli fosse già stata attribuita, e questa attribuzione informale si traduce in una sofferenza concreta, che si accumula nel tempo dell'attesa.

La colpa, in questo contesto, assume una dimensione temporale peculiare: non è ancora accertata ma è già operante: non è sanzionata ma già produttiva di effetti⁸. L'attesa del giudizio diventa così il luogo in cui la colpa si insinua nella vita dell'individuo, trasformandosi in un peso che grava sul presente e che condiziona il futuro. La pena, in

⁷ Søren Kierkegaard, *Il concetto dell'angoscia* (ed. orig. 1844).

⁸ Velo Dalbrenta, Daniele. *Tempo al tempo. A proposito della pena carceraria nell'occidente contemporaneo*. Padova: Cedam, 2020.

questa prospettiva, non segue la colpa ma la precede, anticipandone gli effetti sul piano esistenziale.

2.2. L'attesa come forma di espiazione

L'attesa del processo può essere letta come una forma di espiazione senza redenzione. L'imputato è costretto a confrontarsi quotidianamente con l'accusa che gli è rivolta⁹, a riviverla, a difendersene, a subirne le conseguenze simboliche e materiali. Questo confronto prolungato nel tempo assume i tratti di una pena interiore, che non trova sbocco in una decisione liberatoria e che, proprio per questo, tende a intensificarsi.

A differenza della pena tradizionale, che ha una durata determinata ed un contenuto definito, la pena dell'attesa è caratterizzata dall'indeterminatezza. Non se ne conosce la fine, né l'esito; non è chiaro se e quando si concluderà, né quale sarà il suo significato retrospettivo¹⁰. Questa indeterminatezza amplifica la sofferenza, poiché priva l'individuo di qualsiasi punto di riferimento temporale e rende impossibile l'elaborazione del dolore.

In questo senso, l'attesa del processo si configura come una pena più sottile e, per certi aspetti, più crudele di quella formalmente inflitta. Essa non si limita a colpire il corpo o la libertà esterna, ma investe la sfera interiore dell'individuo, producendo ansia, senso di colpa, perdita di autostima e alienazione. È una pena che si consuma nel silenzio, spesso invisibile agli occhi del diritto, ma profondamente reale per chi la vive.

⁹ Kafka, Franz. *Il processo*. Milano: Feltrinelli, 2014 (ed orig. 1925).

¹⁰ Maglio, Gianfranco. *Percorsi di Filosofia della pena*. Padova: Cedam, 2025.

2.3. “La pena si sconta vivendo”

Una formulazione particolarmente incisiva di questa idea si trova nell’affermazione di Giuseppe Ungaretti, secondo cui “la pena si sconta vivendo”¹¹. In questa espressione, apparentemente semplice, è racchiusa una concezione del dolore come dimensione temporale dell’esistenza, come qualcosa che non si esaurisce in un atto puntuale, ma che si distende nel tempo della vita¹².

Applicata al contesto del processo penale, questa intuizione rivela tutta la sua forza. La pena non coincide necessariamente con la sanzione giuridica, ma può manifestarsi come una durata dolorosa, come un vivere segnato dall’attesa del giudizio. L’imputato “sconta” la pena nel tempo stesso in cui vive, giorno dopo giorno, sotto il peso dell’incertezza e del sospetto.

La sofferenza dell’attesa non è, dunque, un momento transitorio, ma una modalità dell’esistenza. Essa si intreccia con il vivere quotidiano e ne condiziona il ritmo, ne altera il significato. In questo senso, la pena del processo non è esterna alla vita ma si identifica con essa, trasformando il tempo vissuto in tempo punitivo¹³.

2.4. Pena senza sentenza e crisi della legittimazione del giudizio

Il riconoscimento dell’attesa come forma di pena solleva una questione cruciale per la filosofia del diritto: quella della legittimazione del giudizio. Se la pena viene in parte

¹¹ Ungaretti, Giuseppe. *Vita d’un uomo*. Milano: Mondadori, 1969.

¹² Arendt, Hannah. *Il futuro alle spalle*. Bologna: il Mulino, 2011.

¹³ Ricchi, Renzo. *Nella pena del tempo*. Torino: Genesi, 2016.

inflitta prima della sentenza e, talvolta, indipendentemente da essa, il processo penale rischia di tradire la propria funzione garantista e di trasformarsi in uno strumento di sofferenza non giustificata.

La crisi di legittimazione si manifesta in modo particolarmente evidente nei casi di assoluzione dopo lunghi procedimenti. In tali situazioni, l'individuo viene dichiarato innocente, ma porta con sé il peso di anni di attesa, di esposizione, di sofferenza che nessuna decisione finale può cancellare. La pena, pur priva di fondamento giuridico, è stata già scontata nel tempo del processo¹⁴.

Questo dato mette in discussione l'idea stessa di giustizia come riparazione e solleva interrogativi radicali sul senso del punire¹⁵. Se la sofferenza precede la colpa accertata, allora il rapporto tra pena e responsabilità si rovescia. Il processo, di conseguenza, rischia di diventare una forma di punizione anticipata, incompatibile con i principi fondamentali dello Stato di diritto.

2.5. Verso una concezione temporale della pena

Alla luce di quanto detto, appare necessario ripensare la nozione di pena in una prospettiva temporale ed esistenziale. La pena non è soltanto un evento che segue il giudizio, ma un processo che si sviluppa nel tempo e che può iniziare ben prima della decisione finale. L'attesa del processo, con la sua carica di sofferenza e di incertezza, rappresenta una delle forme più emblematiche di questa pena molto diffusa ma non riconosciuta.

¹⁴ Silvani, Simona. *Il Giudizio del tempo*. Bologna: il Mulino, 2009.

¹⁵ Foucault, Michel. *Sorvegliare e punire*. Torino: Einaudi, 1976.

Comprendere la pena come esperienza temporale significa spostare l'attenzione dal momento della sanzione al percorso che conduce a essa, e interrogarsi sulle modalità attraverso cui il diritto incide sulla vita degli individui lungo questo percorso. In questa prospettiva, il problema della durata del processo non è un mero problema di efficienza, ma una questione di giustizia sostanziale, che chiama in causa la dignità dell'uomo e il senso stesso del giudicare¹⁶.

Questo capitolo ha inteso mostrare come il nesso tra pena, colpa e attesa costituisca un nodo teorico fondamentale per comprendere la sofferenza prodotta dal processo penale. Nel capitolo successivo, l'attenzione si sposterà sul rapporto tra tempo, giudizio e potere, approfondendo la dimensione istituzionale e simbolica della temporalità giuridica e il modo in cui essa contribuisce a strutturare l'esperienza della pena.

CAPITOLO III: Tempo, giudizio e potere: la temporalità dell'istituzione giuridica

Ogni forma di potere si esercita non soltanto nello spazio ma nel tempo. Governare significa anche -forse soprattutto- governare i ritmi, le attese, le sospensioni. Il diritto, in quanto forma istituzionalizzata del potere, non fa eccezione: organizza temporalità, scandisce fasi, stabilisce durate, introduce termini e rinvii. Il processo penale, in particolare, rappresenta uno dei luoghi privilegiati in cui il potere giuridico si manifesta attraverso il controllo del tempo¹⁷.

¹⁶ Foucault, Michel. *Il potere psichiatrico*. Milano: Feltrinelli, 2004.

¹⁷ Velo Dalbrenta, Daniele. *Tempo al tempo. A proposito della pena carceraria nell'occidente contemporaneo*. Padova: Cedam, 2020.

Il tempo del processo non è un dato naturale, ma una costruzione istituzionale. È il diritto che decide quando un procedimento ha inizio, quando deve proseguire, quando può arrestarsi e quando, infine, deve concludersi. Questa capacità di disporre del tempo altrui costituisce una forma incisiva di potere, poiché incide direttamente sull'esistenza concreta dell'individuo sottoposto a giudizio. Il processo non si limita a giudicare un fatto passato, ma produce effetti nel presente e orienta il futuro della persona coinvolta.

In questo senso, la temporalità del processo è parte integrante della sua funzione punitiva. Anche in assenza di una pena formalmente irrogata, il solo fatto di essere inseriti in una procedura giudiziaria che si prolunga nel tempo comporta una limitazione sostanziale della libertà esistenziale¹⁸. Il tempo diventa così uno strumento attraverso cui il potere giuridico esercita la propria influenza, spesso in modo più penetrante e duraturo di quanto non faccia la sanzione finale.

3.1. Il giudizio come processo temporale, non come atto istantaneo

Nella rappresentazione tradizionale, il giudizio è concepito come un atto puntuale: la sentenza, pronunciata al termine del processo, segna il momento decisivo in cui la colpa viene accertata e la pena eventualmente inflitta. Tuttavia, questa rappresentazione risulta parziale e fuorviante se si considera la realtà concreta del processo penale. Il giudizio, in verità, non coincide con la sentenza, ma si sviluppa lungo l'intero arco temporale del procedimento¹⁹.

¹⁸ Ricoeur, Paul. *Tempo e racconto*. Milano: Jaca Book, 1986.

¹⁹ Ricchi, Renzo. *Nella pena del tempo*. Torino: Genesi, 2016.

Fin dall'iscrizione della notizia di reato, l'individuo entra in una dimensione giudiziaria che lo accompagna per tutta la durata del processo. Egli è osservato, valutato, interpretato; le sue azioni passate vengono ricostruite, discusse, rimesse in questione. In questo senso, il giudizio è già in atto molto prima della sua formalizzazione conclusiva. La sentenza non inaugura il giudizio, ma lo chiude – o, talvolta, lo sospende ulteriormente.

Questa dilatazione temporale del giudizio ha conseguenze profonde. Essa trasforma il processo in un'esperienza continua di esposizione al potere giudiziario, in cui l'individuo è costantemente sotto lo sguardo dell'istituzione. Il giudizio non è più un evento, ma una condizione; non è più un momento, ma una durata. È in questa durata che si consuma gran parte della sofferenza del processo.

3.2. Il rinvio come tecnica di potere

Una delle modalità più significative attraverso cui il potere giudiziario si esercita nel tempo è il rinvio. Il rinvio processuale, sul piano formale, risponde a esigenze di garanzia, di approfondimento, di corretto svolgimento del procedimento. Tuttavia, sul piano esistenziale, esso produce un effetto di sospensione che prolunga l'attesa e intensifica la sofferenza dell'imputato²⁰.

Ogni rinvio riafferma implicitamente l'autorità del giudizio: esso comunica all'individuo che la sua vicenda non è ancora conclusa, che la decisione è rimandata, che il suo destino

²⁰ Ricoeur, Paul. *La memoria, la storia, l'oblio*. Milano: Raffaello Cortina, 2003.

rimane incerto. Il rinvio non è dunque un semplice atto neutro, ma una tecnica di potere che mantiene l'individuo in uno stato di dipendenza temporale dall'istituzione²¹.

La forza del rinvio risiede proprio nella sua ambiguità: esso si presenta come atto necessario e neutrale, ma produce effetti profondamente asimmetrici. L'istituzione può permettersi di rinviare; l'individuo, invece, deve attendere. Questa asimmetria temporale riflette una più generale asimmetria di potere, in cui il tempo dell'istituzione prevale sul tempo della vita umana.

3.3. interpretazione, giudizio e durata

La riflessione di Emilio Betti offre strumenti concettuali fondamentali per comprendere la dimensione temporale del giudizio. Secondo Betti, il giudizio giuridico non è un atto meccanico di applicazione della norma, ma un processo interpretativo complesso, che si sviluppa nel tempo e che coinvolge una pluralità di significati, di contesti e di soggetti²².

L'ermeneutica giuridica mette in luce come ogni decisione sia il risultato di un percorso, non di un'intuizione istantanea. Tuttavia, questo tempo dell'interpretazione, necessario sul piano della correttezza giuridica, si traduce sul piano esistenziale in tempo di attesa e di sofferenza per l'individuo coinvolto. L'imputato è, per così dire, prigioniero di un processo interpretativo che lo riguarda direttamente, ma che egli non governa.

Il giudizio, in questa prospettiva, diventa un evento che si estende nel tempo e che produce effetti prima ancora della sua conclusione. L'interpretazione giuridica non è

²¹ Foucault, Michel. *Il potere psichiatrico*. Milano: Feltrinelli, 2004.

²² Betti, Emilio. *Teoria generale dell'interpretazione*. Milano: Giuffrè, 1955.

neutra rispetto alla vita dell'individuo²³: essa incide sulla sua percezione di sé, sul suo rapporto con gli altri, sulla sua capacità di progettare il futuro. Il tempo dell'interpretazione diventa così tempo di esposizione al potere.

3.4. La temporalità dell'ordinamento

Un'ulteriore chiave di lettura è offerta dal pensiero di Santi Romano, il quale ha concepito l'ordinamento giuridico come un fenomeno istituzionale dotato di una propria vita autonoma. Per Romano, il diritto non è un insieme statico di norme, ma un ordine che si sviluppa storicamente, attraverso decisioni, prassi e conflitti²⁴.

Questa concezione permette di comprendere come la durata del processo non sia semplicemente il risultato di inefficienze contingenti, ma un tratto strutturale della vita dell'ordinamento. Il diritto ha i suoi tempi, che non coincidono necessariamente con quelli della vita umana. Tuttavia, ciò che per l'ordinamento è espressione della propria vitalità, per l'individuo può tradursi in una forma di oppressione temporale.

Il processo penale diventa così il luogo in cui si manifesta una tensione fondamentale tra due temporalità: quella dell'istituzione e quella dell'uomo²⁵. L'ordinamento può permettersi di attendere; l'individuo no. Ogni giorno di processo consuma una parte della sua vita, una parte che non può essere restituita né compensata.

²³ Pastore, Baldassarre. *Le ragioni del diritto*. Bologna: il Mulino, 2017.

²⁴ Romano, Santi. *L'ordinamento giuridico*. Firenze: Sansoni, 1946.

²⁵ Bergson, Henri. *Saggio sui dati immediati della coscienza*. Roma-Bari: Laterza, 2001 (ed. orig. 1889).

3.5. Tempo istituzionale e tempo esistenziale

Il contrasto tra tempo istituzionale e tempo esistenziale rappresenta uno dei nodi centrali della sofferenza processuale. Il tempo del diritto è astratto, ripetibile, potenzialmente infinito; il tempo dell'uomo è concreto, finito, irripetibile. Quando il processo si proltrae, è sempre il tempo dell'uomo a essere sacrificato.

Questo sacrificio assume un significato etico profondo. Il diritto, nato per tutelare la persona, rischia di diventare una forza che consuma la vita che dovrebbe proteggere. L'imputato non soffre solo per la possibilità della condanna, ma per il semplice fatto di vedere il proprio tempo assorbito da un'istituzione che non tiene conto della sua finitezza²⁶.

La durata del processo produce così una forma di disumanizzazione²⁷: l'individuo diventa un fascicolo, un caso, una posizione procedurale che attraversa le fasi dell'ordinamento. La sua esperienza soggettiva viene marginalizzata, se non ignorata, a favore delle esigenze sistemiche del diritto.

3.6. Il tempo come luogo della pena anticipata

Alla luce di quanto detto, il tempo del processo può essere compreso come il vero luogo in cui si consuma una pena anticipata²⁸. Prima ancora della sentenza, l'individuo subisce una privazione sostanziale: della serenità, della reputazione, della progettualità. Questa privazione non è formalmente riconosciuta come pena, ma ne possiede tutti i tratti essenziali: sofferenza, durata, incidenza sulla vita.

²⁶ Agamben, Giorgio. *Stato di eccezione*. Torino: Bollati Boringhieri, 2003.

²⁷ Kafka, Franz. *Il processo*. Milano: Feltrinelli, 2014 (ed orig. 1925).

²⁸ Foucault, Michel. *Sorvegliare e punire*. Torino: Einaudi, 1976.

Il giudizio penale, così inteso, non punisce solo attraverso la sanzione finale, ma attraverso la gestione del tempo. La pena si insinua nella durata del processo, trasformando l'attesa in uno strumento punitivo che sfugge alle garanzie tradizionali del diritto penale.

3.7. Tempo istituzionale e dramma umano

Questo capitolo ha mostrato come la temporalità del processo sia inseparabile dall'esercizio del potere giuridico e come essa produca una sofferenza strutturale per l'individuo sottoposto a giudizio. Con ciò si conclude la Parte I della tesi, dedicata ai fondamenti filosofici del rapporto tra tempo, attesa e pena.

Nella Parte II, l'analisi si sposterà dal piano istituzionale a quello esperienziale, per mostrare come questa sofferenza temporale trovi espressione concreta nel vissuto dell'imputato e nella rappresentazione del processo come dramma umano. In particolare, verrà esaminato il pensiero di Francesco Carnelutti e la sua concezione del processo come scena tragica in cui l'uomo è esposto al giudizio prima ancora di essere giudicato.

PARTE II: IL PROCESSO COME ESPERIENZA ESISTENZIALE

CAPITOLO IV: Il processo come dramma umano: Francesco Carnelutti e la sofferenza del giudizio

Nel linguaggio ordinario della scienza processuale, il processo penale viene descritto come una sequenza di atti ordinati al fine dell'accertamento: esso è un "procedimento",

un percorso regolato che conduce – idealmente – alla decisione. Questa rappresentazione, per quanto funzionale alla chiarezza tecnica, rischia però di risultare riduttiva quando si interroga il processo nella sua incidenza concreta sulla vita. È precisamente contro questa riduzione che si colloca la riflessione di Francesco Carnelutti, la quale – pur radicata nella cultura giuridica – si apre a una sensibilità che potremmo definire quasi “antropologica”: al centro non c’è l’atto, ma l’uomo; non c’è il meccanismo, ma l’esperienza²⁹.

Carnelutti insiste sul fatto che il processo penale è luogo di sofferenza, e che tale sofferenza non è un semplice effetto collaterale, bensì un tratto strutturale dell’evento giudiziario. Se nel processo civile la controversia può essere immaginata come conflitto tra pretese, nel processo penale la materia del giudizio è inevitabilmente incarnata: la questione non riguarda un bene, ma un’esistenza, poiché ciò che è in gioco è lo statuto stesso della persona – la sua libertà, la sua reputazione, il suo futuro. È qui che la celebre formula carnelluttiana sulla res iudicanda diventa decisiva: nel processo penale “la cosa da giudicare è un uomo”. Tale affermazione non ha valore retorico; è un criterio di verità e insieme una misura etica del giudicare.

Dire che nel processo penale si giudica un uomo significa riconoscere che ogni scansione procedurale incide sulla vita di una persona concreta e finita. Il tempo del processo, la forma del rito, l’esposizione pubblica, la ripetizione degli atti: tutto si deposita sulla soggettività dell’imputato, trasformando la vicenda giudiziaria in una vicenda esistenziale³⁰. Il processo, da questa prospettiva, non è solo un “mezzo” per arrivare alla

²⁹ Carnelutti, Francesco. *Le miserie del processo penale*. Padova: Cedam, 1955.

³⁰ Nobili, Massimo. *L’immortalità necessaria*. Bologna: il Mulino, 2009.

verità; è già, nel suo svolgersi, un dispositivo che produce effetti sulla vita, spesso irreversibili.

4.1. Il processo: rito, simbolo e rappresentazione

Una delle intuizioni più feconde che si possono ricavare dalla riflessione carnelluttiana è la comprensione della scena giudiziaria come spazio simbolico. L'aula non è un luogo neutro: è uno spazio separato, investito di un'autorità particolare, regolato da gesti e parole codificate. Il processo, proprio perché si svolge secondo un rito, possiede una dimensione quasi liturgica: un ordine di atti che pretende di fondare la legittimità della decisione³¹. Tuttavia, ciò che sul piano giuridico appare come garanzia, sul piano esistenziale può diventare oppressione.

La teatralità del processo è qui essenziale. Ogni processo mette in scena una vicenda umana, ma la mette in scena secondo categorie proprie del diritto: imputazione, prova, valutazione, responsabilità. L'individuo – con la sua complessità – è costretto a rientrare in questi schemi. Ne deriva un'esperienza di riduzione: l'uomo non è più se stesso, ma la figura processuale che lo rappresenta. La scena giudiziaria diventa così un luogo di esposizione: l'imputato è chiamato a “stare” in un ruolo che non sceglie e che, tuttavia, tende a occupare l'intera sua identità³².

Il processo appare allora come un dramma: vi sono attori (giudice, pubblico ministero, difesa), vi è un pubblico, vi è un linguaggio specialistico che definisce ruoli e poteri. Ma il dramma giudiziario ha una peculiarità: qui la sofferenza non è imitata. L'imputato non

³¹ Carnelutti, Francesco. *Le miserie del processo penale*. Padova: Cedam, 1957.

³² Carnelutti, Francesco. *Il problema della pena*. Padova: Cedam, 1957.

interpreta una parte, la subisce. E la scena non è separata dalla vita: essa la attraversa e la trasforma. In questa prospettiva, è possibile comprendere la specificità del patire processuale: esso nasce dall'essere "messi in scena" davanti a un'istituzione e, spesso, davanti alla società, in un tempo che non appartiene più alla propria quotidianità.

4.2. La vulnerabilità dell'imputato: asimmetria e dipendenza

Il processo penale è strutturalmente asimmetrico. Questa asimmetria non riguarda soltanto il rapporto tra accusa e difesa; riguarda, più radicalmente, il rapporto tra individuo e istituzione. L'imputato entra nel processo in una condizione di dipendenza³³: dipende dai tempi dell'ufficio, dalle decisioni del giudice, dalle scansioni del rito, dalle disponibilità organizzative. Il processo, in questo senso, è una macchina temporale che dispone del tempo di chi vi è inserito.

Carnelutti mette in luce la condizione di vulnerabilità dell'imputato proprio attraverso la categoria della sofferenza³⁴. Soffre perché non governa il processo; soffre perché è oggetto di discorsi che lo definiscono; soffre perché la sua vita è sospesa nell'incertezza. La presunzione di innocenza, come principio, tutela l'imputato sul piano formale; ma sul piano materiale egli è spesso già "segnato" dall'accusa. Il processo produce un'etichetta: l'essere imputato è uno status che altera le relazioni sociali, l'immagine di sé, la progettualità.

³³ Ferrajoli, Luigi. *Diritto e ragione. Teoria del garantismo personale*. Roma-Bari. Laterza, 1989.

³⁴ Carnelutti, Francesco. *Le miserie del processo penale*. Padova: Cedam, 1955.

Questo punto è decisivo per la tesi: l'attesa è pena perché la condizione di imputato è già una forma di esposizione e di limitazione. Non serve la condanna perché l'individuo viva il giudizio come peso. Il giudizio incombe, e l'incombere è già un modo di punire.

4.3. Il tempo del processo: durata, ripetizione, consumo della vita

Se la sofferenza è una struttura del processo, il suo principale veicolo è il tempo. Il tempo del processo non è semplicemente il tempo necessario a compiere atti; è una durata che incide sull'esistenza³⁵. Carnelutti, quando parla dell'uomo che patisce “dal principio alla fine”, suggerisce che il processo va inteso come una forma di attraversamento doloroso: un percorso che consuma energie, che produce ansia, che logora la vita quotidiana.

Qui si coglie una prima differenza tra pena e processo solo apparente. Tradizionalmente, la pena è definita come ciò che viene dopo. Ma se la durata del processo produce sofferenza equivalente per intensità e per pervasività, allora si deve riconoscere che la pena può iniziare prima. Non è soltanto la privazione della libertà a punire; punisce anche la sospensione della libertà interiore, la privazione della serenità, l'impossibilità di progettare.

Inoltre, la sofferenza del tempo processuale ha una struttura particolare: è fatta di ripetizione³⁶. L'imputato rivive più volte la stessa vicenda, la stessa accusa, gli stessi passaggi: interrogatori, udienze, rinvii, letture di atti. Questa ripetizione produce un effetto di fissazione: il fatto contestato – che appartiene al passato – diventa il centro

³⁵ Carnelutti, Francesco. *Le miserie del processo penale*. Padova: Cedam, 1955.

³⁶ Carnelutti, Francesco. *Il problema della pena*. Padova: Cedam, 1957.

attorno a cui ruota il presente. La vita viene colonizzata dal processo. Il tempo personale si riduce a tempo giudiziario.

La durata è così un consumo. Non è casuale che, anche in caso di assoluzione, l'individuo possa sentirsi "punito": ciò che è stato consumato non può essere restituito. Il processo lascia un residuo di vita perduta, e questo residuo è precisamente il luogo della tesi: l'attesa come pena.

4.4. Sofferenza e dignità: il processo come ferita

La sofferenza processuale non è solo psicologica; è simbolica. L'imputato, nella scena giudiziaria, è spesso costretto a un'esposizione che assume tratti umilianti: la necessità di spiegarsi, di giustificarsi, di vedersi definito attraverso categorie estranee. L'umiliazione non coincide necessariamente con l'ingiustizia: può verificarsi anche nel rispetto delle forme³⁷. È il prezzo dell'essere oggetto di un potere che pretende di dire chi si è, attraverso il giudizio.

Carnelutti coglie qui un punto essenziale: il processo riguarda l'uomo, e ciò significa che la sua dignità è sempre in gioco. La dignità non è soltanto un valore astratto; è un'esperienza concreta di riconoscimento³⁸. L'imputato, quando viene trattato come un oggetto del procedimento, sperimenta una diminuzione del proprio statuto umano. Il rito, se diventa cieco alla persona, ferisce.

Questa ferita è tanto più grave quanto più lunga è la durata del processo. L'umiliazione si accumula. Ogni udienza ripropone il ruolo, rinnova la condizione di imputato, riafferma

³⁷ Nobili, Massimo. *L'immoralità del processo penale*.

³⁸ Carnelutti, Francesco. *Le miserie del processo penale*. Padova: Cedam, 1955.

l'appartenenza dell'individuo a una scena che non ha scelto. La pena, ancora una volta, è nel tempo: nella durata dell'umiliazione.

Arriviamo così al nodo che collega Carnelutti al tema generale della tesi. Lo Stato di diritto fonda la propria legittimità su principi quali presunzione di innocenza e umanità della pena. Tuttavia, se il processo penale produce sofferenza punitiva prima della condanna, emerge una contraddizione etica: l'ordinamento, pur proclamando che l'imputato è innocente fino a sentenza definitiva, lo sottopone a un'esperienza che di fatto lo punisce.

Questa contraddizione non può essere risolta con un semplice richiamo all'efficienza. Non si tratta solo di "ridurre i tempi"; si tratta di comprendere che il tempo del processo è un tempo moralmente significativo³⁹. La durata è una questione di giustizia sostanziale: perché ogni giorno in più è un giorno di vita sotto il peso del giudizio.

Il processo, allora, non deve essere pensato solo come macchina di accertamento, ma come luogo in cui la giustizia rischia di tradire se stessa. La sofferenza dell'imputato diventa criterio critico: una giustizia che consuma l'uomo nel tempo dell'attesa è una giustizia che deve interrogarsi sulla propria umanità⁴⁰.

³⁹ Silvani, Simona. *Il Giudizio del tempo*. Bologna: il Mulino, 2009.

⁴⁰ Zimring, Franklin. *La pena di morte*. Bologna: il Mulino, 2009.

4.5. Il “paradosso dell’assoluzione”: la sentenza non libera

Un punto particolarmente istruttivo per comprendere la pena dell’attesa è il cosiddetto paradosso dell’assoluzione⁴¹. Quando un processo dura molti anni e si conclude con una dichiarazione di innocenza, la sentenza libera giuridicamente l’individuo, ma non cancella ciò che egli ha patito. Egli ha già vissuto anni di sospensione, di stigma, di angoscia. La decisione finale, pur essendo formalmente riparatrice, arriva troppo tardi per restituire il tempo⁴².

Questo paradosso mostra con chiarezza che la sofferenza processuale non è un “effetto” della colpa, ma un effetto della procedura. Essa colpisce indipendentemente dall’esito. E proprio per questo assume il carattere di una pena in senso materiale: è sofferenza inflitta dal sistema, non dalla colpa accertata.

Carnelutti, insistendo sull’uomo come centro del processo, invita a riconoscere questo paradosso e a trarne le conseguenze. Se la giustizia vuole restare umana, deve assumere la durata del processo come problema etico, non solo organizzativo.

4.6. La transizione

Il contributo di Carnelutti, pur restando dentro l’orizzonte del diritto, apre la strada a una comprensione esistenziale del processo. Egli mostra che il processo non si limita a

⁴¹ Barberis, Mauro. *Giuristi e Filosofi. Una storia della Filosofia del diritto*. Bologna: il Mulino, 2011.

⁴² Canzio, Giovanni. *Il tempo del processo penale*. Milano: Giuffè, 2018.

decidere, ma fa vivere – e spesso patire – il giudizio nel tempo⁴³. Da qui il passaggio alla letteratura non è un salto arbitrario, ma un approfondimento necessario: se il processo è esperienza, la letteratura è uno dei luoghi privilegiati in cui tale esperienza viene portata alla luce.

È in questo senso che il capitolo successivo su Kafka non rappresenterà un'appendice “culturale”, ma l'estensione radicale dell'intuizione carnelluttiana: il processo come condizione che assorbe la vita, il tempo dell'attesa come condanna, il giudizio come potere che opera nella sospensione.

CAPITOLO V: Il processo infinito: Kafka e la colpa senza tempo

Con *Il processo*, Franz Kafka non costruisce semplicemente una narrazione allegorica, né si limita a una critica letteraria delle istituzioni giudiziarie del suo tempo. L'opera rappresenta piuttosto una rivelazione strutturale del giudizio moderno, portando alla luce ciò che normalmente resta implicito e non tematizzato: il fatto che il processo, prima ancora di essere una procedura giuridica, è una condizione temporale dell'esistenza.

Il mondo kafkiano non è dominato dalla violenza esplicita della condanna, ma dalla violenza silenziosa dell'attesa. La giustizia non si manifesta attraverso l'atto finale della decisione, bensì attraverso la sua costante sospensione. In questa sospensione si consuma una forma di potere che non ha bisogno di giustificarsi, perché non si espone mai pienamente. Il processo non si presenta come evento eccezionale, ma come orizzonte permanente della vita.

⁴³ Kafka, Franz. *Il processo*. Milano: Feltrinelli, 2014 (ed orig. 1925).

Kafka coglie così un tratto essenziale della modernità giuridica: il giudizio non è più un momento delimitato, ma una dimensione diffusa, che si estende nel tempo e invade l'esistenza dell'individuo. Il processo non inizia e non finisce; semplicemente, c'è. È già in atto quando il soggetto ne prende coscienza, e continua a operare anche quando sembra inattivo.

5.1. L'arresto senza colpa: la rottura del nesso tra fatto e giudizio

Il celebre incipit del romanzo -l'arresto di Josef K. "senza che egli avesse fatto nulla di male"- segna una rottura radicale con la logica classica del diritto penale. In essa, il processo è normalmente concepito come reazione a un fatto: prima vi è l'azione, poi l'accertamento, infine il giudizio⁴⁴. Kafka sovverte questo schema: il giudizio precede il fatto, la colpa precede l'accertamento, l'imputazione precede la conoscenza dell'accusa.

Josef K. non viene chiamato a rispondere di un comportamento determinato; egli viene semplicemente inserito in una procedura. L'essere imputato non deriva da ciò che ha fatto, ma da una decisione opaca che lo riguarda senza spiegarsi. In questo senso, il processo kafkiano non è irrazionale: è radicalmente impersonale. Non cerca la verità di un fatto, ma esercita il proprio potere attraverso la messa in stato di giudizio.

Questa rottura ha conseguenze decisive sul piano esistenziale. Se non vi è un'accusa chiara, non vi è neppure una possibilità autentica di difesa. L'imputato non può confrontarsi con la colpa, perché la colpa non è mai formulata. L'attesa del processo diventa allora un'attesa assoluta, priva di contenuto, che non può essere elaborata né simbolicamente né razionalmente.

⁴⁴ Kafka, Franz. *Il processo*. Milano: Feltrinelli, 2014 (ed orig. 1925).

5.2. La colpa come condizione, non esito

Nel mondo kafkiano, la colpa non è il risultato di una valutazione giuridica, ma una condizione ontologica. Josef K. non sa se è colpevole, ma agisce come se lo fosse. Il processo non mira a stabilire la colpa: la presuppone. Questa presupposizione non viene mai dichiarata apertamente, ma opera in modo costante e pervasivo.

Qui Kafka intercetta un nodo profondo del giudizio moderno: la possibilità che la colpa non sia più un evento giuridico, ma uno stato esistenziale⁴⁵. Essere sottoposti a processo significa già essere colpevoli in un senso che precede e oltrepassa il diritto. La colpa non ha bisogno di essere provata, perché si manifesta attraverso gli effetti che produce: isolamento, vergogna, ansia, sospensione della vita.

In questo senso, il processo kafkiano mostra come l'attesa possa diventare una forma di espiazione senza redenzione. Josef K. espia qualcosa che non conosce, per una colpa che non gli viene mai spiegata, in un tempo che non ha termine. L'attesa stessa diventa il luogo della pena.

Un altro tratto decisivo dell'opera è la dissoluzione dello spazio giudiziario. Il tribunale non è collocato in un edificio riconoscibile; esso appare in soffitte, corridoi, stanze private, luoghi marginali. Questa dispersione spaziale riflette una dispersione più profonda: il processo non è confinabile, perché coincide con il mondo stesso.

⁴⁵ Kafka, Franz. *Lettera al padre*. Milano: Mondadori, 2005 (ed. orig. 1919).

Il giudizio non ha un luogo preciso perché non è un evento localizzabile. Esso segue Josef K. ovunque, contaminando ogni ambito della sua esistenza. Il lavoro, la casa, le relazioni affettive: tutto diventa potenzialmente parte del processo. Questa ubiquità rafforza il carattere esistenziale dell'attesa: non c'è uno spazio "fuori" dal giudizio.

Il tempo del processo, in questo contesto, non è più scandito da udienze significative, ma da una continuità indistinta. Anche quando nulla accade, il processo continua a operare come possibilità sempre presente. L'attesa non è legata a un evento futuro determinato, ma alla consapevolezza che il giudizio potrebbe manifestarsi in qualunque momento.

Il vero strumento di potere nel Processo non è la forza coercitiva, ma il tempo. Il processo domina perché non decide. La sospensione diventa una tecnica di controllo più efficace della condanna, perché mantiene l'individuo in uno stato di dipendenza permanente.

Josef K. tenta più volte di "far avanzare" il procedimento, di comprenderne le regole, di accelerarne la conclusione. Ogni tentativo fallisce, perché il processo non è orientato alla decisione. Esso non ha come scopo la fine, ma la durata. Il tempo non è un mezzo verso la giustizia, ma il luogo in cui il potere si esercita.

Kafka mostra così come il rinvio, l'indeterminatezza, l'attesa non siano disfunzioni del sistema, ma il suo vero principio di funzionamento. Il processo non promette una soluzione; promette solo di continuare. In questa promessa si consuma la pena.

5.3. L'interiorizzazione del giudizio: il processo entra nell'uomo

Uno degli aspetti più profondi e meno immediatamente visibili del processo kafkiano è la sua capacità di interiorizzarsi. Il giudizio non rimane esterno, non si limita a gravare

sull'individuo come forza estranea: progressivamente, esso viene assorbito, introiettato, trasformandosi in una modalità di autopercezione. Josef K., pur proclamando inizialmente la propria innocenza, finisce col vivere come se fosse colpevole, pur non sapendo di cosa.

Questo passaggio è cruciale per comprendere l'attesa come pena. Finché il giudizio rimane esterno, l'individuo può tentare di opporvisi, di resistere, di difendersi. Ma quando il giudizio viene interiorizzato, la sofferenza assume una forma più profonda e più duratura. Il processo non ha più bisogno di esercitare pressione dall'esterno: è l'imputato stesso a sorvegliarsi, a controllarsi, a colpevolizzarsi.

Kafka descrive con estrema precisione questo slittamento. Josef K. continua a ribadire la propria innocenza, ma le sue azioni tradiscono una crescente adesione alla logica del processo. Egli si sente osservato anche quando nessuno lo osserva, giudicato anche quando nessun giudice è presente. Il tempo dell'attesa diventa così un tempo abitato dal giudizio interiorizzato, un tempo in cui l'individuo non riesce più a sottrarsi allo sguardo dell'istituzione, perché quello sguardo è diventato parte della sua coscienza.

5.4. La vergogna: un effetto giuridico

Tra gli effetti più significativi dell'interiorizzazione del giudizio vi è la vergogna. La vergogna, nel romanzo, non nasce dalla consapevolezza di una colpa accertata, ma dal semplice fatto di essere sottoposti a processo. Josef K. prova vergogna non perché si riconosca colpevole, ma perché si sente esposto, messo a nudo, reso oggetto di uno sguardo che lo definisce senza comprenderlo.

La vergogna è un affetto profondamente temporale. Non esplode in un istante, ma si accumula nel tempo dell'attesa. Ogni rinvio, ogni incontro con funzionari opachi, ogni tentativo fallito di capire il processo contribuisce a rafforzare un sentimento di inadeguatezza e di colpa indefinita. La vergogna diventa una presenza costante, che accompagna Josef K. anche nei momenti in cui il processo sembra inattivo.

In questo senso, Kafka mostra come il processo produca una pena morale prima ancora di qualsiasi sanzione. La vergogna non è inflitta formalmente, ma è il risultato inevitabile di un giudizio che si prolunga senza chiarirsi. L'attesa diventa così uno spazio emotivo carico di sofferenza, in cui l'individuo è costretto a confrontarsi continuamente con una colpa che non può né assumere né respingere.

5.5 L'identità catturata dal processo

Con il passare del tempo, il processo non si limita a occupare una parte della vita di Josef K.: esso tende a identificarsi con la sua identità. L'imputato non è più un uomo che ha un processo; è un uomo che è il suo processo. Questa trasformazione è uno degli effetti più devastanti dell'attesa prolungata.

La vita di Josef K. si riorganizza interamente attorno al giudizio. Il lavoro, le relazioni, le aspirazioni vengono progressivamente subordinate alle esigenze del processo. Ogni scelta è valutata in funzione di ciò che potrebbe significare per il procedimento. Il tempo non è più vissuto come apertura al possibile, ma come gestione dell'attesa. Il futuro non è un orizzonte di progetto, ma una minaccia indefinita.

In questo modo, il processo realizza una forma di colonizzazione dell'esistenza. Il tempo personale viene assorbito dal tempo giudiziario, e l'individuo perde la capacità di

distinguere tra ciò che è vita e ciò che è procedimento. Kafka anticipa qui una critica radicale alla giustizia moderna: una giustizia che, nel suo protrarsi, non si limita a giudicare, ma produce soggetti giudicati, modellando identità segnate dall'attesa.

5.6. La difesa: adattarsi all'attesa

Nel romanzo, la difesa non appare mai come strumento di liberazione. Gli avvocati, i mediatori, i funzionari che Josef K. incontra non offrono una via d'uscita dal processo; offrono piuttosto tecniche di sopravvivenza all'interno di esso. Difendersi non significa accelerare il giudizio o ottenere una decisione, ma imparare a convivere con l'attesa.

Questo aspetto è centrale per la tesi dell'attesa come pena. Il processo kafkiano non prevede una vera assoluzione, ma solo una gestione più o meno favorevole della sospensione. L'imputato è invitato ad adattarsi, a non disturbare il funzionamento dell'apparato, a muoversi entro i suoi margini. La difesa diventa una forma di amministrazione del tempo, non un mezzo per riappropriarsene.

Kafka mostra così come il diritto possa trasformarsi in una struttura che non promette giustizia, ma continuità. L'attesa non è un incidente da eliminare, ma una condizione da normalizzare. In questa normalizzazione si consuma una delle forme più subdole di potere: quella che rende accettabile la sofferenza.

5.7. Dall'uomo giudicato all'uomo assorbito

Se si mette in dialogo Kafka con Carnelutti, emerge una linea di continuità profonda. Carnelutti insiste sul fatto che nel processo penale la res iudicanda è un uomo, e che questo uomo patisce dal principio alla fine. Kafka mostra cosa accade quando questa

sofferenza non viene riconosciuta né limitata: l'uomo non solo patisce il processo, ma viene progressivamente assorbito da esso⁴⁶.

Nel mondo kafkiano, non esiste più una distinzione netta tra processo e vita. Ciò che in Carnelutti appare come denuncia etica, in Kafka diventa destino esistenziale. L'attesa non è più una fase dolorosa ma circoscritta; è la forma stessa dell'esistenza dell'imputato. Il processo non accompagna la vita: la sostituisce.

Questo confronto consente di cogliere la portata filosofica del romanzo. Kafka non si limita a raccontare un abuso; egli porta alle estreme conseguenze una logica già presente nel diritto moderno: quella per cui il giudizio può dilatarsi nel tempo fino a diventare una condizione permanente, producendo una pena che precede e rende superflua la sentenza.

5.8. Il tempo diventa colpa

Nel processo kafkiano, il tempo non è solo il luogo della sofferenza: diventa esso stesso colpa. Più il processo dura, più Josef K. si sente compromesso, coinvolto, segnato. Il semplice fatto che il giudizio continui viene percepito come prova implicita di una responsabilità. Se il processo non si conclude, deve esserci una ragione; se l'attesa persiste, allora forse la colpa è reale.

Questo meccanismo è profondamente perverso. Il tempo, che dovrebbe servire all'accertamento, si trasforma in indice di colpevolezza. L'attesa diventa auto-giustificante: più dura, più sembra necessaria. Kafka coglie qui una dinamica che attraversa la giustizia contemporanea: la tendenza a confondere durata e verità, procedimento e colpa.

⁴⁶ Carnelutti, Francesco. *Il problema della pena*. Padova: Cedam, 1957.

In questa prospettiva, l'attesa è già pena perché produce un rovesciamento simbolico: non è più il giudizio a fondare la pena, ma la pena dell'attesa a fondare il giudizio. Il processo non accerta la colpa; la presuppone e la rafforza attraverso il tempo.

5.9. La morte: unica conclusione possibile del processo?

Il Processo si conclude con la morte di Josef K., ucciso senza una vera sentenza, senza un atto formale che chiuda il procedimento. Questa conclusione, apparentemente brutale e sproporzionata, ha un significato filosofico preciso: nel mondo kafkiano, l'unica forza capace di interrompere l'attesa è la fine della vita stessa⁴⁷. Non è il giudizio a porre termine al processo, ma la morte dell'imputato.

La morte non arriva come esito di una decisione giuridica, bensì come evento che sopraggiunge dall'esterno⁴⁸, spezzando la continuità dell'attesa. Il processo, di per sé, non tende alla conclusione; esso tende alla permanenza. Kafka suggerisce che, se lasciato operare secondo la propria logica, il giudizio non si compie mai. È la vita che si esaurisce prima.

Questo elemento è centrale per la tesi dell'attesa come pena. Se il processo può durare fino alla morte dell'imputato, allora la pena non è più qualcosa che segue il giudizio: la pena coincide con l'intera durata dell'esistenza sotto giudizio. Josef K. non muore "condannato", ma muore giudicato, cioè interamente definito da una procedura che non ha mai avuto il coraggio o la necessità di concludersi.

⁴⁷ Nobili, Massimo. *L'immortalità necessaria*. Bologna: il Mulino, 2009.

⁴⁸ Arendt, Hannah. *Il futuro alle spalle*. Bologna: il Mulino, 2011.

5.10. L'attesa come pena definitiva

Nel romanzo, l'attesa non è una fase preliminare, né un intervallo tra due momenti decisivi. È la sostanza stessa della pena. Kafka porta -alle estreme conseguenze- l'idea che la sofferenza giuridica non derivi dall'atto punitivo finale, ma dalla durata indefinita del giudizio.

L'attesa è totale perché investe ogni dimensione della vita: il tempo, lo spazio, l'identità, le relazioni. Non vi è alcun ambito dell'esistenza di Josef K. che resti indenne dal processo. Anche quando non accade nulla, il processo continua a operare come possibilità sempre presente. L'assenza di eventi non equivale a libertà, ma a una forma più sottile di oppressione.

Questa pena totale non è misurabile, né compensabile. Non ha un quantum, non ha una durata determinata, non ha una finalità rieducativa. È una pena che non promette trasformazione, ma solo consumo. Kafka mostra così il lato oscuro della giustizia quando essa perde il rapporto con il tempo umano e si trasforma in una macchina che prolunga indefinitamente il giudizio.

Un altro elemento decisivo è l'inutilità dell'innocenza. Josef K. è, per quanto il testo consenta di capire, innocente; eppure questa innocenza non ha alcun valore pratico. Essa non accelera il processo, non lo orienta, non lo conclude. L'innocenza resta una qualità interiore, priva di riconoscimento istituzionale.

Questo paradosso mette in crisi una delle promesse fondamentali dello Stato di diritto: che l'innocenza, prima o poi, venga riconosciuta. Kafka suggerisce che, in un sistema

dominato dalla durata e dall'indeterminatezza, l'innocenza può essere irrilevante. Ciò che conta non è la verità del fatto, ma la permanenza del procedimento.

In questa prospettiva, l'attesa è già pena anche per l'innocente. Anzi, lo è in modo ancora più radicale, perché priva la sofferenza di qualsiasi giustificazione simbolica. Josef K. non può neppure dire di "meritare" ciò che subisce. La pena dell'attesa diventa così una sofferenza senza senso, una forma pura di violenza temporale.

Letto alla luce dei problemi contemporanei della giustizia, "il Processo" appare come una critica profetica della durata irragionevole dei procedimenti. Kafka non parla di termini processuali o di efficienza degli uffici, ma coglie qualcosa di più profondo: il fatto che la giustizia può diventare ingiusta semplicemente durando troppo.

Il romanzo mostra che la violenza del processo non risiede solo nella decisione sbagliata, ma nella mancata decisione. Il rinvio continuo, l'assenza di conclusione, l'indeterminatezza dei tempi producono una sofferenza che non è meno reale di quella inflitta da una pena formale. Anzi, proprio perché non dichiarata, essa è più difficile da contestare e da limitare.

Kafka consente così di comprendere perché la durata del processo non sia un problema meramente organizzativo, ma una questione di giustizia sostanziale. Ogni giorno di attesa è un giorno di vita sottratto all'individuo; ogni rinvio è una riaffermazione del potere del giudizio sul tempo umano.

5.11. L'attesa come dispositivo di potere

Nel Processo, l'attesa emerge come un vero e proprio dispositivo di potere. Il sistema giudiziario non domina perché punisce, ma perché trattiene. Non esercita la propria forza attraverso l'atto, ma attraverso la sospensione. Questo potere è tanto più efficace quanto meno si manifesta apertamente.

L'imputato resta in una condizione di dipendenza permanente, incapace di chiudere il passato e di aprirsi al futuro. L'attesa diventa una forma di controllo che non necessita di coercizione fisica, perché opera direttamente sulla struttura temporale dell'esistenza. Il tempo possa diventa lo strumento privilegiato del potere giuridico.

Questa intuizione è centrale per la tesi: l'attesa non è solo sofferenza, ma governo della vita attraverso il tempo. Il processo penale, quando si prolunga indefinitamente, non si limita a giudicare; amministra l'esistenza dell'individuo, decidendo implicitamente come e quanto egli possa vivere.

Kafka rappresenta una figura-limite, non perché descriva un sistema irreali, ma perché porta all'estremo dinamiche già presenti nella giustizia moderna. Il suo processo è infinito, opaco, impersonale; ma proprio per questo rende visibili i rischi insiti in ogni sistema che perda il senso del limite temporale del giudizio.

Il romanzo non offre soluzioni, ma produce consapevolezza. Mostra che il processo, se non è contenuto nel tempo, diventa una forza distruttiva. L'attesa, se non è orientata a una decisione, si trasforma in pena. Il giudizio, se non si conclude, consuma l'uomo.

5.12. Transizione: dall'infinito all'assurdo

Il capitolo su Kafka conduce naturalmente alla riflessione di Camus. Se nel “ il Processo” il giudizio è infinito, in Camus diventerà assurdo: l'uomo attende una decisione che non risponde al suo bisogno di senso. L'attesa, da condizione giuridica, si trasforma in esperienza esistenziale universale.

Kafka mostra il processo come destino. Camus mostra il giudizio come estraneità.

In entrambi i casi, il tempo dell'attesa è il luogo in cui si consuma la sofferenza dell'uomo giudicato prima di essere compreso.

CAPITOLO VI: L'universo del processo: giudizio, assurdo, attesa

Nel pensiero di Albert Camus, il giudizio non è mai un semplice atto giuridico. Esso rappresenta piuttosto una esperienza-limite in cui si manifesta con particolare evidenza la condizione assurda dell'uomo. Camus non analizza il processo in quanto tale secondo categorie tecniche o procedurali⁴⁹; egli lo assume come luogo simbolico in cui il rapporto tra l'uomo e il mondo rivela tutta la sua frattura.

L'assurdo, per Camus, nasce dall'incontro tra due istanze inconciliabili: da un lato, il bisogno umano di senso, di comprensione, di giustificazione; dall'altro, il silenzio del mondo, la sua indifferenza strutturale. Il processo penale diventa uno dei luoghi privilegiati in cui questo conflitto si rende visibile, poiché in esso l'uomo attende una

⁴⁹ Camus, Albert. *Il mito di Sisifo*. Milano: Bompiani, 2002 (ed. orig. 1942).

risposta definitiva su di sé, sul proprio agire, sul proprio valore, e riceve invece una decisione che non parla la lingua dell'esistenza.

Il giudizio, nell'universo camusiano, non è tanto ingiusto quanto estraneo. Esso non si presenta come atto arbitrario o violento, ma come decisione impersonale, neutra, regolata. Ed è proprio questa neutralità a generare l'assurdo: l'uomo soffre non perché il processo lo perseguita, ma perché non lo comprende. L'attesa del giudizio diventa allora una forma di pena esistenziale, poiché carica di una speranza destinata a restare delusa.

6.1. Dal processo infinito di Kafka al processo “muto” di Camus

Il confronto con Kafka consente di precisare la specificità di Camus. Se nel Processo kafkiano la sofferenza nasce dall'assenza di una conclusione, in Camus nasce dall'assenza di significato⁵⁰. Il processo può anche finire, la sentenza può anche essere pronunciata, ma ciò non elimina la frattura tra ciò che l'uomo vive e ciò che il giudizio dice.

In Kafka il giudizio è infinito, in Camus muto. In Kafka l'attesa è pena senza termine, in Camus lo è perché non ha risposta.

Questa distinzione è fondamentale per la tesi. L'attesa non è pena solo quando si prolunga oltre misura, è pena anche quando conduce a una decisione che non riconcilia.

⁵⁰ Camus, Albert. *Lo straniero*. Milano: Bompiani, 2000 (ed. orig. 1942).

Il processo camusiano non salva l'uomo dalla sofferenza del tempo, al contrario, la rende più evidente, perché mostra che nemmeno la conclusione del giudizio è in grado di restituire senso al patire vissuto⁵¹.

L'uomo attende il processo come se attendesse una verità ultima. Ma il processo non è in grado di offrirla. Questa sproporzione tra attesa e risultato è il cuore della sofferenza.

6.2. Il processo come istituzione dell'assurdo

Il processo, nella prospettiva camusiana, non è assurdo perché irrazionale, bensì perché razionale in modo disumano. Funziona secondo logiche coerenti, regole chiare, procedure definite. Proprio per questo non riesce a intercettare la verità dell'esperienza umana. L'assurdo nasce dal fatto che l'uomo è giudicato da un sistema che opera correttamente senza comprenderlo.

Il tribunale diventa così una forma di assurdo istituzionalizzato. L'imputato parla, racconta e spiega. Il processo ascolta solo ciò che è giuridicamente rilevante. Tutto il resto -la storia personale, il dolore, le motivazioni profonde- viene espunto. Il giudizio non mente: semplicemente non dice ciò che l'uomo si aspetta di sentire.

L'attesa del processo è, quindi, attesa di un riconoscimento che il processo, per struttura, non può concedere. L'uomo non attende solo una decisione: attende di essere visto, compreso, restituito a se stesso. Il processo, invece, restituisce una qualificazione giuridica, che non assolve la frattura esistenziale.

⁵¹ Camus, Albert. *Il mito di Sisifo*. Milano: Bompiani, 2002 (ed. orig. 1942).

Uno dei punti più radicali della riflessione è la consapevolezza che il giudizio precede il riconoscimento. L'uomo viene chiamato a rispondere prima ancora di essere compreso. Il processo, quindi, isola un frammento dell'esistenza -un fatto, un comportamento- ignorando tutto ciò che lo circonda.

Questa operazione, necessaria al diritto, diventa violenza sul piano esistenziale. L'uomo non si riconosce nella versione che emerge dal processo. L'attesa del giudizio è allora anche attesa di un riconoscimento che non arriva mai. La sentenza può essere corretta, ma resta insufficiente.

Qui la pena dell'attesa assume un carattere profondamente umano: l'uomo soffre perché si vede ridotto, semplificato, tradotto in un linguaggio che non gli appartiene. L'attesa diventa il tempo in cui questa riduzione si consuma lentamente.

L'attesa è carica di speranza, l'imputato spera che il giudizio chiarisca, ordini, “restituisca”. Questa speranza rende l'attesa dolorosa. Quando la decisione arriva, non colma lo scarto tra esperienza vissuta e giudizio istituzionale.

Il tempo dell'attesa si rivela allora come tempo della speranza tradita. Ogni giorno trascorso sotto giudizio è un giorno vissuto nella convinzione che “alla fine” qualcosa verrà chiarito. Quando questo chiarimento non avviene, la sofferenza si rivela retroattivamente come inutile, priva di riscatto⁵².

Nel pensiero di Camus, il processo mostra che la pena dell'attesa non dipende solo dalla durata, ma dalla qualità del tempo vissuto. Anche un processo “giusto”, “regolare”,

⁵² Maglio, Gianfranco. *Percorsi di Filosofia della pena*. Padova: Cedam, 2025.

“concluso” può produrre una sofferenza radicale se non riesce a rispondere al bisogno umano di senso.

L’attesa diventa così una pena ontologica: non inflitta dal diritto, ma prodotta dal suo stesso funzionamento⁵³. L’uomo soffre non perché il processo è ingiusto, ma perché è insufficiente rispetto alla vita.

6.3. Il tempo vuoto dell’attesa e la stagnazione dell’esistenza

Nell’universo camusiano, il tempo dell’attesa processuale non è semplicemente un tempo che scorre lentamente, ma un tempo svuotato di senso. Non è un tempo orientato a un fine, né un tempo di preparazione a un evento capace di giustificarne la durata. È, piuttosto, un tempo che consuma senza costruire, che passa senza trasformare. L’imputato attende, ma ciò che attende non prende mai forma; il futuro non si configura come promessa, bensì come sospensione indefinita⁵⁴.

Questa qualità del tempo produce una stagnazione dell’esistenza. La vita dell’imputato non si arresta, ma perde direzione⁵⁵. I giorni si susseguono senza che nulla venga realmente compiuto o concluso. Ogni progetto rimane condizionato dall’esito del processo; ogni decisione è provvisoria, reversibile, fragile. Il futuro non è più spazio di possibilità, ma variabile dipendente da un giudizio esterno.

Camus coglie qui una verità antropologica profonda: l’uomo può sopportare la sofferenza quando essa è orientata, ma fatica a sopportare una durata priva di significato. Il tempo

⁵³ Camus, Albert. *Lo straniero*. Milano: Bompiani, 2000 (ed. orig. 1942)

⁵⁴ Pino, Giorgio. *Diritti e interpretazione*. Bologna: il Mulino, 2010.

⁵⁵ Nobili, Massimo. *L’immortalità necessaria*. Bologna: il Mulino, 2009.

dell'attesa processuale diventa così una pena perché sottrae all'esistenza la sua dimensione progettuale. Vivere sotto giudizio significa vivere senza poter davvero iniziare nulla, perché tutto potrebbe essere vanificato o ridefinito dalla decisione finale⁵⁶.

6.4. Indifferenza istituzionale, solitudine e violenza impersonale

La sofferenza prodotta dal processo, nell'orizzonte camusiano, non nasce dalla crudeltà dell'istituzione, ma dalla sua indifferenza strutturale. Il tribunale non perseguita l'imputato, non lo umilia apertamente, non mostra ostilità. Esso funziona secondo regole impersonali, e proprio questa impersonale neutralità diventa fonte di una violenza sottile ma profonda.

L'imputato si trova immerso in un apparato che non condivide il suo linguaggio, il suo tempo, il suo bisogno di senso. Le sue parole vengono ascoltate solo nella misura in cui sono traducibili in categorie giuridiche; tutto ciò che eccede tali categorie viene ignorato, non per cattiveria, ma per struttura. Questa selezione produce un'esperienza di solitudine radicale: l'uomo è circondato da funzionari, atti, udienze, ma non incontra mai uno sguardo che lo riconosca integralmente.

Camus mostra come questa solitudine non sia accidentale, ma connaturata al funzionamento del giudizio. L'attesa del processo diventa allora attesa in solitudine, esperienza di un rapporto asimmetrico con un'istituzione che decide senza comprendere. La violenza non è nel gesto, ma nell'assenza di relazione: l'uomo è lasciato solo con il proprio bisogno di senso, di fronte a un apparato che non risponde.

6.5. Espropriazione del tempo personale e alienazione temporale

⁵⁶ Camus, Albert. *L'uomo in rivolta*. Milano: Bompiani, 2001 (ed. orig. 1951)

Uno degli effetti più profondi dell'attesa processuale è l'espropriazione del tempo personale. L'imputato non dispone più liberamente del proprio tempo: esso viene assorbito dal ritmo del processo, dai suoi rinvii, dalle sue scadenze. Il tempo dell'attesa non appartiene all'individuo, ma all'istituzione⁵⁷.

In questa prospettiva, il tempo non è più spazio di libertà, ma strumento di controllo. Ogni giorno è potenzialmente "tempo del giudizio", e quindi tempo sottratto alla vita. L'imputato vive nel tempo dell'altro, in una temporalità che non gli appartiene e che non può essere governata. Questa alienazione temporale è una delle forme più incisive della pena dell'attesa, perché colpisce ciò che di più irripetibile l'uomo possiede.

Camus consente di cogliere la portata esistenziale di questa perdita: il tempo non è una risorsa astratta, ma la materia stessa dell'esistenza. Sottrarre il tempo significa sottrarre possibilità, futuro, identità. Anche quando il processo si conclude, il tempo vissuto nell'attesa non può essere restituito. La pena dell'attesa è irreversibile, perché irreversibile è il tempo consumato.

6.6. Memoria forzata, impossibilità dell'oblio e fissazione del passato

Nel tempo dell'attesa, il passato non può essere lasciato alle spalle. Il processo mantiene aperto il fatto contestato, lo rende continuamente presente. Ogni atto processuale riattiva l'accusa, impedendo al tempo di svolgere la sua funzione naturale di distanziamento e trasformazione. L'imputato è costretto a ricordare ciò che vorrebbe – o dovrebbe – poter dimenticare.

⁵⁷ Camus, Albert. *Lo straniero*. Milano: Bompiani, 2000 (ed. orig. 1942)

Questa memoria forzata produce una sofferenza specifica. L'uomo non può rielaborare liberamente il proprio passato, perché il processo lo cristallizza in una forma giuridica. Il fatto diventa identità, l'accusa diventa presente permanente. Camus, qui, si avvicina profondamente alla riflessione nietzscheana sull'oblio come condizione della vita: senza possibilità di dimenticare, l'esistenza resta prigioniera di ciò che è stato.

L'attesa processuale diventa così una prigione temporale. Il passato non passa, il futuro non arriva, il presente è occupato dal giudizio. Questa struttura temporale è una delle forme più dolorose della pena dell'attesa, perché impedisce all'uomo di rinnovarsi, di ricominciare, di riappropriarsi del proprio tempo.

Una delle caratteristiche più tragiche dell'attesa, nell'universo camusiano, è l'assenza di riscatto. La sofferenza non promette trasformazione né redenzione. Anche quando il processo giunge a conclusione, ciò che è stato patito nel tempo dell'attesa non trova giustificazione retrospettiva. Il dolore non “serve” a nulla, se non a consumare la vita⁵⁸.

Questa consapevolezza è una delle esperienze più profonde dell'assurdo. L'imputato scopre che il tempo vissuto sotto giudizio non era un passaggio necessario verso una verità più alta, ma una durata priva di significato. L'attesa è già pena perché non conduce a nulla che possa compensare la sofferenza subita⁵⁹.

In questo senso, Camus porta alle estreme conseguenze la critica del processo come esperienza esistenziale. La giustizia può essere formalmente corretta, ma rimanere radicalmente insufficiente rispetto alla vita. L'attesa, anche quando “ragionevole” sul piano normativo, può essere insopportabile sul piano umano.

⁵⁸ Camus, Albert. *Il mito di Sisifo*. Milano: Bompiani, 2002 (ed. orig. 1942).

⁵⁹ Camus, Albert. *La peste*.

6.7. Dignità dell'uomo sotto giudizio e limite della risposta camusiana

Nell'universo camusiano, l'uomo sottoposto a giudizio non viene mai completamente annientato. Pur immerso nell'assurdo, egli conserva una forma minima ma irriducibile di dignità: la lucidità. Camus non propone una liberazione dal giudizio, né una riforma del processo; ciò che resta all'uomo è la possibilità di non mentire a se stesso, di riconoscere la sproporzione tra la propria domanda di senso e la risposta muta dell'istituzione.

Questa dignità, tuttavia, non elimina la sofferenza. Al contrario, la rende più consapevole. L'imputato che comprende l'assurdità della propria condizione non smette di patire il tempo dell'attesa; smette solo di illudersi che il processo possa restituirgli ciò che ha perduto. La dignità non coincide con la giustizia: è una postura etica che permette di abitare l'assurdo senza negarlo.

Qui emerge un limite strutturale della risposta camusiana. La lucidità non trasforma l'attesa in qualcosa di giusto, né la rende sopportabile in senso pieno. Il tempo continua a consumarsi, la vita continua a essere sospesa, il giudizio continua a incombere. Camus non offre una soluzione al problema della pena dell'attesa; ne mostra piuttosto l'inevitabilità all'interno di un sistema che giudica senza comprendere.

6.8. Pena prima della pena: l'attesa come sofferenza giuridicamente invisibile

Il contributo decisivo di Camus alla riflessione sul processo consiste nell'aver mostrato che la sofferenza più profonda non coincide con la sanzione finale, ma si consuma prima di essa, nel tempo dell'attesa. L'imputato vive già sotto il peso del giudizio quando ancora non vi è alcuna condanna, e spesso indipendentemente dall'esito del procedimento.

Questa sofferenza è giuridicamente invisibile. Il diritto riconosce la pena solo nel momento in cui essa viene formalmente inflitta; tutto ciò che precede viene considerato come fase necessaria, come costo inevitabile del giudicare. Camus mostra invece che questo “prima” è il luogo in cui si concentra gran parte del patire umano.

L’attesa è pena perché produce effetti equivalenti a quelli di una sanzione: isolamento, perdita di progettualità, consumo del tempo vitale, esposizione al giudizio altrui. Tuttavia, a differenza della pena formale, essa non è misurata, non è limitata, non è orientata a una finalità dichiarata. È una pena senza nome, senza statuto, senza riconoscimento.

Questa invisibilità rende la sofferenza ancora più radicale. Ciò che non è riconosciuto non può essere né limitato né riparato. L’attesa, in quanto pena informale, sfugge alle garanzie che il diritto riserva alla pena formale⁶⁰. Camus consente di comprendere come questa zona d’ombra costituisca uno dei punti più critici della giustizia moderna.

6.9. L’assurdo del tempo “ragionevole”

Alla luce della riflessione camusiana, emerge un paradosso decisivo: anche un tempo processuale considerato “ragionevole” sul piano normativo può risultare insopportabile sul piano esistenziale. La ragionevolezza giuridica misura il tempo in termini quantitativi; l’uomo, invece, lo vive qualitativamente.

Un processo che dura alcuni anni può essere ritenuto fisiologico dall’ordinamento, ma devastante per la vita di chi lo subisce⁶¹. Camus mostra che la sofferenza non dipende

⁶⁰ Camus, Albert. *Riflessioni sulla pena di morte*. (ed. orig. 1957).

⁶¹ Chiavario, Mario. *Processo penale e ragionevole durata*. Torino: Giappichelli, 2003.

solo dall'eccesso di durata, ma dalla struttura stessa dell'attesa: vivere sotto giudizio significa vivere in un tempo che non appartiene più a se stessi.

In questo senso, l'assurdo non è eliminabile semplicemente abbreviando i procedimenti. Anche un'attesa "contenuta" può essere radicalmente dolorosa se priva di senso. Il problema non è solo quanto dura il processo, ma che cosa fa all'uomo mentre dura. Camus costringe così a interrogare la giustizia non solo sulla sua efficienza, ma sulla sua compatibilità con la finitezza dell'esistenza umana.

Un elemento centrale della pena dell'attesa è la sua irreversibilità. Il tempo vissuto sotto giudizio non può essere restituito. Anche quando il processo si conclude, anche quando l'imputato viene assolto, ciò che è stato consumato nel tempo dell'attesa resta perduto. La vita non conosce restituzioni.

Camus insiste su questo punto con particolare forza: l'assurdo non è ciò che può essere riparato, ma ciò che resta come residuo non compensabile. L'attesa processuale lascia dietro di sé una perdita secca, che nessuna decisione può cancellare. La sentenza chiude il procedimento, ma non chiude l'esperienza vissuta.

Questo dato mette in crisi la logica risarcitoria del diritto. Se la sofferenza è temporalmente irreversibile, nessuna compensazione può realmente "ripararla". L'attesa è pena perché consuma la vita nel suo elemento più fragile e più prezioso: il tempo.

Nel pensiero camusiano, il processo diventa uno dei luoghi in cui l'uomo sperimenta in modo più acuto la propria finitezza. L'attesa mette l'individuo di fronte al fatto che il tempo non è infinito, che ogni giorno trascorso sotto giudizio è un giorno sottratto alla vita piena. Questa consapevolezza rende l'attesa ancora più dolorosa.

Il giudizio costringe l'uomo a vivere in una temporalità che non può controllare, mentre il suo tempo biologico continua a scorrere. Questa asimmetria tra il tempo dell'istituzione e il tempo della vita produce una forma di sofferenza che Camus riconduce al cuore stesso dell'assurdo: l'uomo è finito, ma è sottoposto a un apparato che si comporta come se il tempo fosse illimitato.

L'attesa diventa così esperienza limite, in cui l'uomo prende coscienza della sproporzione tra la durata della vita e la durata del giudizio. Questa sproporzione è una delle ragioni per cui l'attesa è già pena⁶².

Il percorso che attraversa Carnelutti, Kafka e Camus mostra una continuità profonda. Carnelutti denuncia la sofferenza dell'uomo che patisce il processo dall'inizio alla fine; Kafka radicalizza questa sofferenza trasformando l'attesa in destino infinito; Camus ne rivela il carattere assurdo, mostrando come anche la conclusione del giudizio non restituisca senso alla vita vissuta sotto processo.

In tutti e tre i casi, il tempo è il luogo in cui la pena si consuma. Non è la sentenza a punire, ma l'attesa; non è la decisione a ferire, ma la durata. Il processo emerge così come esperienza esistenziale che incide sull'essere dell'uomo prima ancora che sul suo agire.

Con Camus si chiarisce definitivamente che il problema dei tempi del processo non è soltanto tecnico o organizzativo. È un problema antropologico. Riguarda il rapporto tra il diritto e la vita, tra l'istituzione e la finitezza dell'uomo. L'attesa è pena perché il diritto, nel giudicare, dispone del tempo di chi è giudicato senza poterlo restituire.

⁶² Silvani, Simona. *Il Giudizio del tempo*. Bologna: il Mulino, 2009.

Questa consapevolezza prepara il passaggio alla Parte III della tesi. Dopo aver mostrato, sul piano filosofico ed esistenziale, come il processo produca una sofferenza temporale autonoma, diventa necessario interrogare il diritto positivo: la Costituzione, il principio di umanità della pena, la ragionevole durata, i rimedi predisposti per l'attesa⁶³.

La domanda che resta aperta è radicale: può il diritto riconoscere e limitare una pena che nasce dal suo stesso funzionamento?

PARTE III: TEMPO DEL PROCESSO, COSTITUZIONE E PENA INVISIBILE

CAPITOLO VII: L'umanità della pena e il tempo del giudizio: l'art. 27 Cost. alla prova dell'attesa

La riflessione sviluppata nelle Parti precedenti ha mostrato come il processo penale, nella sua durata, produca una sofferenza che precede e spesso eccede la pena formalmente inflitta. In Carnelutti, l'uomo patisce il giudizio dall'inizio alla fine; in Kafka, l'attesa diventa destino infinito; in Camus, essa si rivela come esperienza assurda e irreversibile del tempo. A questo punto della ricerca, la questione non può più restare confinata sul piano filosofico o letterario: essa interpella direttamente il diritto costituzionale.

Il problema dei tempi del processo non è soltanto un problema di efficienza dell'apparato giudiziario, ma un problema di compatibilità tra il giudizio penale e i principi fondamentali dello Stato di diritto. Se l'attesa è già pena, occorre chiedersi se e in che

⁶³ Italia. *Costituzione della Repubblica Italiana*, 1948, art. 47.

misura tale pena sia compatibile con il modello costituzionale della punizione, fondato sull'umanità, sulla legalità e sulla finalità rieducativa.

L'ingresso nel diritto positivo non rappresenta dunque un cambio di tema, ma un approfondimento necessario⁶⁴: la filosofia ha mostrato il problema; la Costituzione deve essere interrogata sulla sua capacità di riconoscerlo e governarlo.

7.1. L'articolo 27 della Costituzione come criterio di umanizzazione della pena

L'articolo 27 della Costituzione italiana rappresenta uno dei cardini dell'intero sistema penale. In esso si afferma che la responsabilità penale è personale, che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questa disposizione non si limita a regolare la fase esecutiva della pena, ma esprime una visione complessiva del rapporto tra Stato e individuo nel momento più delicato: quello del giudicare e del punire.

L'umanità della pena non è un principio marginale, né un mero limite esterno alla punizione. Essa costituisce il criterio attraverso cui l'intero sistema penale deve essere valutato. Una pena disumana non è solo illegittima sul piano etico, ma incostituzionale. Tuttavia, il problema centrale che qui emerge è il seguente: l'art. 27 guarda solo alla pena

⁶⁴ Bin, Roberto e Giovanni Pitruzzella. *Diritto Costituzionale*. Torino: Giappichelli, 2002.

formalmente inflitta, o anche alla sofferenza prodotta dal processo che precede la condanna?

Se si assume che la pena coincida esclusivamente con la sanzione finale, allora il tempo del processo resta giuridicamente neutro. Ma se, come mostrato nelle Parti precedenti, il processo produce una sofferenza reale, allora l'umanità della pena non può essere confinata al "dopo", ma deve estendersi anche al "prima".

7.2. Presunzione di innocenza e realtà dell'attesa

Il secondo comma dell'art. 27 afferma che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Questa disposizione costituisce una garanzia fondamentale, ma rivela una tensione profonda se confrontata con l'esperienza concreta dell'attesa processuale. Sul piano formale, l'imputato è innocente; sul piano esistenziale e sociale, egli vive spesso come se fosse già colpevole.

Il tempo del processo produce una serie di effetti che incidono profondamente sulla vita dell'individuo: stigma sociale, sospensione della progettualità, consumo del tempo vitale, esposizione al giudizio pubblico⁶⁵. Questi effetti non sono qualificati come pena dall'ordinamento, ma ne riproducono molte caratteristiche sostanziali. Si apre così una frattura tra la presunzione di innocenza come principio giuridico e la realtà dell'attesa come esperienza punitiva.

Questa frattura non è accidentale, ma strutturale. Il diritto afferma l'innocenza fino a sentenza definitiva, ma organizza un processo che può durare anni, durante i quali

⁶⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Giurisprudenza sulla ragionevole durata del processo.

l'individuo vive sotto il peso del giudizio. La presunzione di innocenza, pur essendo formalmente intatta, risulta svuotata nella sua efficacia concreta.

7.3. Pena e sofferenza: una distinzione ancora sostenibile?

Tradizionalmente, il diritto distingue nettamente tra processo e pena. Il primo è mezzo, la seconda è fine; il primo è strumento di accertamento, la seconda è risposta al reato. Tuttavia, questa distinzione diventa problematica quando il processo produce una sofferenza assimilabile, per intensità e durata, a quella della pena.

L'art. 27, parlando di "pene", sembra riferirsi esclusivamente alle sanzioni formalmente previste dalla legge. Ma la riflessione filosofica e l'esperienza concreta mostrano che esistono forme di sofferenza giuridicamente prodotte ma non giuridicamente riconosciute. L'attesa del processo rientra pienamente in questa categoria.

Se la pena è ciò che limita la libertà, consuma il tempo, incide sulla dignità dell'uomo, allora è difficile negare che il processo, quando si prolunga irragionevolmente, eserciti una funzione punitiva⁶⁶. La questione non è terminologica, ma sostanziale: può lo Stato infliggere una sofferenza senza riconoscerla come pena e senza sottoporla ai limiti costituzionali della pena?

L'art. 27 vieta pene contrarie al senso di umanità⁶⁷. Ma cosa rende una pena disumana? Non solo la violenza fisica o la crudeltà esplicita, bensì anche la sproporzione, l'inutilità, la durata che consuma la vita senza finalità. Da questo punto di vista, il tempo diventa un elemento decisivo.

⁶⁶ Spangher, Giorgio. *Il processo penale tra efficienza e garanzie*. Milano: Giuffrè, 2010.

⁶⁷ Italia. *Costituzione della Repubblica Italiana*, 1948, art. 47.

Una pena che si prolunga oltre misura è disumana perché ignora la finitezza dell'esistenza umana⁶⁸. Allo stesso modo, un processo che dura anni, lasciando l'individuo in uno stato di sospensione permanente, può essere considerato disumano non per ciò che fa in un singolo momento, ma per ciò che fa nel tempo.

Il tempo del processo, quando non è governato, diventa il luogo in cui la giustizia rischia di tradire se stessa⁶⁹. L'attesa non è spettacolare, non è visibile, non suscita scandalo; ma consuma lentamente la vita dell'uomo. È una sofferenza silenziosa, che proprio per questo tende a sfuggire al controllo costituzionale.

Alla luce di queste considerazioni, si impone una lettura estensiva e sostanziale dell'art. 27 della Costituzione. L'umanità della pena non può essere intesa come principio limitato alla fase esecutiva della sanzione, ma deve essere applicata all'intero percorso giudiziario che conduce alla decisione finale.

Questa lettura non contraddice il testo costituzionale; al contrario, ne sviluppa la ratio più profonda. Se la Costituzione pone al centro la dignità dell'uomo, allora essa non può restare indifferente alla sofferenza prodotta dal tempo del giudizio. L'attesa, quando diventa eccessiva, non è un semplice inconveniente organizzativo: è una questione di legittimità costituzionale⁷⁰.

7.4. La ragionevole durata del processo come diritto fondamentale

Il passaggio dalla dimensione costituzionale interna a quella sovranazionale consente di cogliere con maggiore chiarezza la centralità del tempo del processo come problema di

⁶⁸ Agamben, Giorgio. *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*. Torino: Einaudi, 1995.

⁶⁹ Canelutti, Francesco. *Il processo come pena*.

⁷⁰ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Giurisprudenza sulla ragionevole durata del processo.

diritti fondamentali. La nozione di “ragionevole durata” non nasce infatti come criterio di efficienza amministrativa, ma come garanzia della persona sottoposta a giudizio. Essa esprime il riconoscimento che il tempo, quando eccede una certa soglia, diventa esso stesso fonte di lesione⁷¹.

Nel sistema europeo dei diritti umani, la durata del processo è concepita come parte integrante del diritto a un equo processo. L’idea di fondo è che la giustizia tardiva non sia una giustizia imperfetta, ma una giustizia che viene meno alla propria funzione. Il processo non può essere valutato solo per il suo esito finale; deve essere giudicato anche per il modo in cui incide sulla vita dell’individuo nel corso del tempo.

Questa impostazione segna una svolta concettuale decisiva: il tempo del processo non è neutro. Ogni giorno di attesa è un giorno di vita vissuto sotto il segno del giudizio. La ragionevolezza della durata non è quindi una variabile tecnica, ma una misura di compatibilità tra il potere punitivo dello Stato e la finitezza dell’esistenza umana.

7.5. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: il tempo come fonte di violazione

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha progressivamente elaborato una concezione sostanziale della durata del processo, riconoscendo che l’eccessiva lunghezza dei procedimenti costituisce una violazione autonoma dei diritti della persona. In numerose pronunce, la Corte ha sottolineato come l’attesa prolungata produca effetti negativi sulla vita privata, familiare, professionale e psicologica dell’individuo.

Ciò che emerge con chiarezza è che la violazione non dipende solo dall'inerzia dell'autorità giudiziaria, ma dall'impatto complessivo che il tempo del processo esercita sull'esistenza del ricorrente. La Corte non si limita a valutare il numero di anni trascorsi, ma tiene conto della natura della causa, della posta in gioco per l'interessato, del comportamento delle autorità e del comportamento della parte. Questo approccio conferma che la durata è un fenomeno qualitativo prima ancora che quantitativo.

La giurisprudenza europea riconosce implicitamente ciò che la riflessione filosofica ha messo in luce: l'attesa è sofferenza. Anche quando non vi è privazione della libertà personale, il semplice protrarsi del giudizio può produrre un danno serio e irreversibile. Il tempo, in quanto tale, diventa fonte di lesione giuridicamente rilevante.

L'ordinamento italiano ha recepito il principio della ragionevole durata del processo non solo attraverso l'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma anche mediante una riforma costituzionale che ha introdotto esplicitamente tale principio nell'art. 111 della Costituzione. Questo passaggio segnala il riconoscimento formale del tempo come dimensione essenziale della giustizia.

Tuttavia, il riconoscimento normativo non ha eliminato il problema strutturale della durata dei processi. Anzi, ha reso più evidente la distanza tra il principio e la realtà. Il sistema giudiziario continua a produrre procedimenti di lunga durata, soprattutto in ambito penale, con conseguenze profonde sulla vita degli imputati.

Questa distanza solleva una questione di coerenza costituzionale. Se la ragionevole durata è un diritto fondamentale, allora la sua violazione non può essere considerata un semplice malfunzionamento amministrativo. Essa rappresenta una lesione della dignità della

persona, analoga, per intensità e pervasività, a quella prodotta da pene formalmente inflitte.

7.6. Tempo del processo e presunzione di innocenza: una tensione irrisolta

La durata irragionevole del processo incide direttamente sulla presunzione di innocenza, creando una tensione che l'ordinamento fatica a risolvere⁷². Formalmente, l'imputato resta innocente fino alla sentenza definitiva; sostanzialmente, egli vive per anni in una condizione di sospensione che produce effetti sociali e personali tipici della colpevolezza.

La giurisprudenza europea ha più volte riconosciuto che l'eccessiva durata del procedimento può trasformarsi in una forma di pressione indebita sull'individuo. L'attesa prolungata non è neutra⁷³: essa altera la percezione pubblica dell'imputato, incide sulla sua reputazione, limita le sue possibilità di vita. In questo senso, la durata del processo può svuotare di contenuto la presunzione di innocenza, trasformandola in una formula astratta.

La tensione è evidente: lo Stato afferma che l'imputato non è colpevole, ma lo sottopone a una procedura che lo espone per anni al sospetto e allo stigma. Questa contraddizione non è risolta dal diritto positivo⁷⁴, ma attraversa l'intero sistema, mostrando come il tempo del giudizio sia un luogo di conflitto tra principi fondamentali.

Alla luce della giurisprudenza europea e della riflessione costituzionale, diventa sempre più difficile negare che la durata irragionevole del processo svolga una funzione punitiva

⁷² Italia. Legge 24 Marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto).

⁷³ Agamben, Giorgio. *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*. Torino: Einaudi, 1995.

⁷⁴ Illuminati, Giulio. *Il processo penale e il tempo*. Torino: Giappichelli, 2005.

di fatto. Essa non è qualificata come pena, ma produce effetti analoghi: limita la libertà, consuma il tempo vitale, incide sulla dignità e sull'identità dell'individuo.

Questa pena di fatto sfugge alle garanzie che l'ordinamento riserva alla pena formale. Non è prevista dalla legge in modo espresso, non è quantificata, non è finalizzata alla rieducazione, non è sottoposta a un controllo di proporzionalità. Proprio per questo risulta particolarmente problematica sul piano costituzionale.

Il diritto europeo, pur riconoscendo il danno da durata eccessiva, tende a trattarlo come violazione risarcibile, non come pena illegittima. Tuttavia, la riflessione filosofica e costituzionale suggerisce che questa impostazione sia insufficiente: non tutto ciò che è pena può essere ridotto a danno risarcibile.

Uno degli esiti più rilevanti del confronto tra filosofia e giurisprudenza è il riconoscimento implicito del tempo come bene giuridico primario. Il tempo non è solo una dimensione in cui i diritti si esercitano⁷⁵; è esso stesso oggetto di tutela. Quando il processo consuma il tempo dell'individuo in modo irragionevole, esso lede un bene che non può essere restituito.

La tutela del tempo non coincide con la tutela dell'efficienza. Essa riguarda la protezione della vita nella sua dimensione temporale. Ogni giorno di attesa è un giorno sottratto alla possibilità di vivere pienamente⁷⁶. Questo dato, centrale nella riflessione di Kafka e Camus, trova qui una traduzione giuridica: il tempo non è neutro, e la sua sottrazione è una forma di violenza.

⁷⁵ Marafioti, Luigi. *Durata del processo e garanzie*. Milano: Giuffrè, 2008.

⁷⁶ Kafka, Franz. *Lettere al padre*. Milano: Mondadori, 2005 (ed. orig. 1919).

7.7. Il problema della riparazione

Il riconoscimento della durata irragionevole come violazione apre inevitabilmente il problema della riparazione. Se il tempo del processo ha prodotto una sofferenza ingiusta, come può l'ordinamento rimediare? La risposta prevalente è stata quella del risarcimento, inteso come compensazione economica del danno subito.

Tuttavia, questa risposta solleva interrogativi profondi. Può il denaro compensare il tempo perduto? Può una somma risarcitoria restituire anni di vita vissuti sotto giudizio? La riflessione sviluppata fin qui suggerisce che la risposta non possa essere che negativa. Il tempo consumato non è riparabile, ma solo riconoscibile.

Questa consapevolezza prepara il terreno per l'analisi della Legge Pinto⁷⁷. Essa rappresenta il tentativo dell'ordinamento di rispondere alla pena dell'attesa attraverso un rimedio economico, ma anche il segno dei limiti strutturali di tale risposta.

Il riconoscimento della durata irragionevole del processo come violazione di un diritto fondamentale ha condotto l'ordinamento italiano a individuare nel rimedio dell'equa riparazione la principale forma di risposta. Tale rimedio nasce dall'esigenza di offrire una tutela effettiva al soggetto che abbia subito un processo eccessivamente lungo, traducendo in termini giuridici ed economici la sofferenza derivante dall'attesa.

La logica sottesa a questa scelta è apparentemente lineare: se il tempo del processo ha prodotto un danno, tale danno deve essere compensato. Il diritto, incapace di restituire il tempo perduto, tenta almeno di riconoscerne il valore attraverso una compensazione monetaria. In questo senso, l'equa riparazione rappresenta un progresso rispetto alla

⁷⁷ Italia. Legge 24 Marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto).

totale indifferenza istituzionale verso la sofferenza dell'attesa: lo Stato ammette che la durata eccessiva non è neutra e che essa ha inciso sulla vita dell'individuo⁷⁸.

Tuttavia, proprio questa impostazione rivela un limite strutturale. L'equa riparazione presuppone che la sofferenza dell'attesa possa essere ricondotta alla categoria del danno risarcibile, come se il tempo vissuto sotto giudizio fosse assimilabile ad altre forme di pregiudizio non patrimoniale. Il diritto, per poter intervenire, è costretto a tradurre l'esperienza temporale in una perdita economicamente valutabile. Ma il tempo non è un bene fungibile, né sostituibile, né riproducibile: esso coincide con la vita stessa nella sua dimensione più concreta.

L'equa riparazione appare così come una risposta necessaria ma intrinsecamente insufficiente: essa riconosce il torto, ma lo fa quando il tempo ha già prodotto i suoi effetti irreversibili⁷⁹.

Nel funzionamento concreto del rimedio risarcitorio, la sofferenza dell'attesa viene progressivamente ridotta a una variabile quantitativa. La durata del processo diventa il parametro principale, talvolta quasi esclusivo, per la determinazione dell'indennizzo. Anni, mesi, soglie temporali si trasformano in criteri di calcolo, secondo una logica che privilegia l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni.

Questa standardizzazione risponde a esigenze comprensibili di sistema, ma comporta un significativo appiattimento dell'esperienza umana. L'attesa del processo non è uniforme: essa assume significati e pesi radicalmente diversi a seconda della posizione dell'imputato, della natura dell'accusa, dell'età, della situazione familiare e professionale,

⁷⁸ Baratta, Alessandro. *Criminologia critica e critica del diritto penale*. Bologna: Il Mulino, 1982.

⁷⁹ Italia. Legge 24 Marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto).

del momento della vita in cui essa si colloca. Due processi della stessa durata possono produrre effetti esistenziali incomparabili.

Ridurre l'attesa a danno risarcibile significa, in ultima analisi, neutralizzarne la specificità. La sofferenza temporale viene riconosciuta solo nella misura in cui è traducibile in una somma di denaro, mentre ciò che eccede questa traduzione resta invisibile. Il diritto riesce a nominare il danno, ma fatica a riconoscere la pena: quella pena che non consiste in un dolore episodico, ma in una trasformazione profonda del rapporto dell'individuo con il tempo, con il futuro, con se stesso⁸⁰.

In questo modo, la risposta risarcitoria rischia di normalizzare l'attesa, trattandola come un costo inevitabile del sistema giudiziario, piuttosto che come una sofferenza da prevenire radicalmente.

7.8. L'irreversibilità del tempo e l'insufficienza della riparazione

Il limite più profondo dell'equa riparazione risiede nell'irreversibilità del tempo. A differenza di altri beni giuridici, il tempo non può essere restituito né sostituito. Anche quando l'ordinamento riconosce la violazione e accorda un'indennità, ciò che è stato perduto resta definitivamente perduto.

Gli anni vissuti sotto giudizio non sono semplicemente "anni difficili": essi incidono sulle scelte di vita, sulle relazioni affettive, sulle opportunità professionali, sulla percezione di sé. La sentenza che riconosce il danno arriva sempre dopo che il tempo ha già svolto la sua azione corrosiva. Il risarcimento non restituisce il futuro che non è stato vissuto, né cancella l'incertezza che ha segnato il presente.

⁸⁰ Zagrebelski, Gustavo. *La virtù del dubbio*. Roma-Bari: Laterza, 2007.

Questo dato mette in crisi la logica riparatoria tradizionale. Il diritto può riconoscere l'ingiustizia della durata, ma non può eliminarne le conseguenze più profonde. L'attesa, in quanto pena temporale, lascia un residuo che sfugge a ogni forma di compensazione giuridica. Essa non è semplicemente un danno subito, ma una parte di vita consumata.

In questo senso, l'equa riparazione rischia di assumere il volto di un riconoscimento tardivo, che certifica la sofferenza senza poterla realmente sanare.

7.9. Riparazione, legittimazione e il problema costituzionale aperto

Un ulteriore profilo critico riguarda l'effetto sistemico del rimedio risarcitorio. La previsione di un'indennità per la durata irragionevole del processo rischia di trasformare l'attesa in un evento previsto e gestibile, piuttosto che in un'anomalia da eliminare. La durata eccessiva diventa un costo che il sistema accetta di sostenere, compensandolo economicamente a posteriori.

In questa prospettiva, l'equa riparazione svolge una funzione ambigua. Da un lato, offre tutela al singolo; dall'altro, contribuisce a stabilizzare un assetto che continua a produrre processi lunghi. Il rimedio interviene a valle, senza incidere sulle cause strutturali della lentezza, e rischia così di legittimare una sofferenza che dovrebbe invece essere prevenuta.

Alla luce dell'art. 27 della Costituzione, questa ambiguità assume un rilievo particolarmente problematico⁸¹. Se la pena deve essere umana, e se l'attesa del processo produce una sofferenza assimilabile a una pena, allora il diritto non può limitarsi a risarcire ex post. Deve interrogarsi sulla legittimità di un sistema che consuma il tempo

⁸¹ Pulitanò, Domenico. *Diritto Penale*. Torino: Giappichelli, 2019.

della vita senza riconoscerlo come pena e senza sottoporlo ai limiti costituzionali propri della punizione.

La pena dell'attesa resta così un problema costituzionale aperto: una sofferenza reale, prodotta dal funzionamento stesso della giustizia, che il diritto riconosce solo parzialmente e governa con strumenti inadeguati rispetto alla sua profondità antropologica.

CAPITOLO VIII: Memoria, oblio e giustizia del tempo: Nietzsche e il peso del passato nel processo penale

Con il pensiero di Friedrich Nietzsche, il problema del tempo nel processo penale si sposta su un piano ancora più radicale. Se nei capitoli precedenti il tempo è stato analizzato come durata dell'attesa, come sospensione dell'esistenza e come pena informale prodotta dal giudizio, in Nietzsche il tempo diventa una forza attiva, capace di sostenere o distruggere la vita. La giustizia non è più interrogata solo sulla lunghezza del processo, ma sulla qualità del rapporto che essa instaura tra l'uomo e il suo passato⁸².

Nietzsche individua nel tempo una dimensione ambivalente: esso può essere condizione di crescita, di trasformazione, di superamento; ma può anche diventare un peso schiacciante, una zavorra che impedisce all'individuo di vivere il presente e di aprirsi al futuro. Questa ambivalenza è decisiva per comprendere il processo penale. Il giudizio, infatti, opera sempre sul passato: ricostruisce fatti, attribuisce responsabilità, fissa eventi.

⁸² Nietzsche, Friedrich. *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*. Milano: Adelphi, 1988 (ed. orig. 1887).

Tuttavia, quando questa operazione si prolunga eccessivamente, il passato smette di essere oggetto di comprensione e diventa strumento di dominio sul presente.

Il processo penale, nella sua durata, non si limita a ricordare il passato: lo mantiene vivo, lo rende costantemente presente, lo impone all'individuo come orizzonte esclusivo della sua esistenza. L'attesa del giudizio diventa così una forma di temporalità patologica, in cui il passato non viene elaborato e superato, ma continuamente riattivato. Nietzsche consente di cogliere la violenza profonda di questa dinamica: una giustizia che non conosce il limite temporale non amministra responsabilità, ma amministra memoria in modo distruttivo.

8.1. Memoria e oblio: l'oblio come funzione vitale contro la giustizia che non sa fermarsi

Uno dei contributi più radicali di Nietzsche alla filosofia del tempo è la rivalutazione dell'oblio. Contro la tradizione che esalta la memoria come virtù assoluta, Nietzsche afferma che l'oblio è una forza attiva, una funzione vitale senza la quale l'uomo non potrebbe vivere⁸³. Dimenticare non significa cancellare arbitrariamente il passato, ma liberare il presente dalla tirannia di ciò che è stato.

Questa intuizione ha implicazioni profonde per la giustizia penale. Il diritto, per sua natura, è un apparato della memoria: conserva documenti, ricostruisce eventi, stabilizza narrazioni. Tuttavia, Nietzsche mostra che una memoria senza misura diventa distruttiva. Quando l'uomo è costretto a ricordare continuamente, quando il passato non viene mai lasciato sedimentare, la vita perde slancio, creatività, apertura al futuro.

⁸³ Nietzsche, Friedrich. *Così parlò Zarathustra*. Milano: Adelphi, 1979 (ed. orig. 1883-1985).

Nel processo penale di lunga durata, l'oblio è sistematicamente negato. L'imputato non può dimenticare, perché il procedimento lo richiama incessantemente al fatto contestato. Ogni rinvio, ogni udienza, ogni atto riattiva la memoria dell'accusa. Ciò che per il diritto è un'esigenza funzionale, per l'uomo diventa una violenza temporale.

Nietzsche consentirebbe di leggere questa situazione come una forma di malattia della memoria. Il passato non viene integrato, ma imposto; non viene elaborato, ma ripetuto. L'attesa del processo diventa così un tempo in cui l'oblio – condizione della salute psichica ed esistenziale – è reso impossibile. La giustizia, in questo senso, entra in conflitto con la vita.

8.2. Il passato che non passa: processo penale e fissazione dell'identità

Un altro aspetto centrale della critica alla memoria eccessiva riguarda la fissazione dell'identità. Quando il passato domina il presente, l'uomo viene definito una volta per tutte da ciò che è stato, perdendo la possibilità di trasformarsi. Questa dinamica trova nel processo penale una delle sue manifestazioni più evidenti.

Il giudizio tende a identificare l'individuo con il fatto contestato. Anche prima della sentenza definitiva, l'imputato viene progressivamente ridotto a una figura giuridica: “colui che è accusato di...”. Quando il processo si prolunga nel tempo, questa riduzione diventa stabile. L'uomo non è più percepito – né da sé né dagli altri – come soggetto in divenire, ma come soggetto inchiodato a un frammento del proprio passato⁸⁴.

⁸⁴ Nietzsche, Friedrich. *Così parlò Zarathustra*.. Milano: Adelphi, 1979 (ed. orig. 1883-1985).

L'attesa produce così una sofferenza che non è solo temporale, ma identitaria. L'imputato vive in una condizione in cui il passato non può essere superato e il futuro non può essere progettato⁸⁵. Nietzsche mostrerebbe come questa situazione sia profondamente contraria alla vita: l'uomo è vita solo nella misura in cui può diventare altro da ciò che è stato.

Il processo che dura anni impedisce questo divenire. Il passato, anziché essere giudicato e poi lasciato andare, viene mantenuto aperto, sospeso, continuamente presente. L'attesa diventa così una forma di pena ontologica, che colpisce l'essere dell'individuo, non solo la sua libertà o il suo tempo.

Nietzsche non propone una rimozione della responsabilità. Egli non nega la necessità del giudizio, ma ne critica la degenerazione in vendetta del tempo. Una giustizia che non conosce il limite temporale smette di essere giustizia e diventa una forma raffinata di punizione, che opera non attraverso il colpo immediato, ma attraverso il logoramento.

Applicata al processo penale, questa critica è dirompente. Un processo che si prolunga oltre misura non accresce la responsabilità dell'individuo, ma ne consuma le energie vitali. Non chiarisce il passato, ma lo rende insopportabile. Non apre al futuro, ma lo sospende indefinitamente⁸⁶.

Nietzsche consente di comprendere che il tempo è il luogo in cui la giustizia può diventare disumana senza apparire tale. Non è necessario infliggere una pena crudele: è

⁸⁵ Maglio, Gianfranco. *Percorsi di Filosofia della pena*. Padova: Cedam, 2025.

⁸⁶ Velo Dalbrenta, Daniele. *Tempo al tempo. A proposito della pena carceraria nell'occidente contemporaneo*. Padova: Cedam, 2020.

sufficiente non porre fine al giudizio. L'attesa diventa allora la forma più sottile della punizione, perché non si presenta come tale, ma come necessità procedurale.

In questa prospettiva, il limite temporale non è un dettaglio tecnico, ma una esigenza etica e antropologica. Una giustizia compatibile con la vita deve saper ricordare e poi dimenticare, giudicare e poi chiudere, attribuire responsabilità e poi lasciare che il tempo torni a essere tempo di vita.

8.3. Oblio, perdono e possibilità del futuro: la giustizia tra vita e paralisi

Nel pensiero di Friedrich Nietzsche, l'oblio non è un semplice atto psicologico, ma una condizione ontologica della possibilità del futuro. Solo chi è capace di dimenticare può ricominciare, creare, progettare. L'oblio non cancella la responsabilità, ma impedisce che essa si trasformi in una condanna permanente dell'esistenza. Questa intuizione consente di interrogare in modo radicale il processo penale e la sua durata⁸⁷.

Il processo che si prolunga nel tempo non consente all'imputato di entrare in una dimensione di futuro autentico. Anche quando egli non è sottoposto a misure restrittive, la sua vita resta sospesa: il futuro è continuamente rimandato, condizionato, subordinato all'esito del giudizio. In questa condizione, l'oblio non è possibile, perché il passato non è mai definitivamente chiuso⁸⁸. Ogni rinvio del processo equivale a una riapertura simbolica del fatto, a una sua rinnovata attualizzazione.

Nietzsche avrebbe visto in questa dinamica una forma di paralisi vitale. L'uomo non è più orientato al divenire, ma costretto a orbitare attorno a un evento passato che non può

⁸⁷ Nietzsche, Friedrich. *Così parlò Zarathustra*. Milano: Adelphi, 1979 (ed. orig. 1883-1985).

⁸⁸ Zagrebelsky, Gustavo. *La virtù del dubbio*. Roma-Bari: Laterza, 2007.

essere lasciato andare. La giustizia, invece di operare come momento di chiarificazione e di chiusura, diventa un meccanismo che impedisce la riconciliazione dell'individuo con il tempo.

In questo senso, la durata eccessiva del processo non è solo un problema di efficienza, ma un ostacolo strutturale alla possibilità stessa del futuro. Il perdono – inteso non come assoluzione morale, ma come possibilità di andare oltre – viene reso impraticabile. Il giudizio resta aperto, e con esso resta aperta la ferita del passato.

8.4. Processo penale e distruzione delle energie vitali

Uno dei temi più ricorrenti nel pensiero di Nietzsche è la critica alle istituzioni che, pur presentandosi come razionali e necessarie, finiscono per distruggere le energie vitali dell'individuo. Il processo penale di lunga durata può essere letto esattamente in questa chiave⁸⁹. Esso non colpisce necessariamente il corpo, ma consuma lentamente le forze interiori: la capacità di desiderare, di progettare, di immaginare il futuro.

L'attesa prolungata logora. Non attraverso un atto violento, ma attraverso la ripetizione, la sospensione, l'incertezza⁹⁰. L'imputato vive in una condizione di allerta permanente, in cui ogni scelta è provvisoria, ogni decisione reversibile. Questa condizione produce una

⁸⁹ Maglio, Gianfranco. *Percorsi di Filosofia della pena*. Padova: Cedam, 2025.

⁹⁰ Silvani, Simona. *Il Giudizio del tempo*. Bologna: il Mulino, 2009.

forma di stanchezza esistenziale profonda, che Nietzsche avrebbe definito come una decadenza della volontà.

Il processo, in quanto istituzione che gestisce il tempo, diventa così una forza che può rafforzare o indebolire la vita. Quando esso si prolunga oltre misura, smette di essere strumento di giustizia e diventa dispositivo di consumo dell'esistenza. L'uomo non viene punito in un momento determinato, ma viene lentamente svuotato delle proprie energie.

Questa distruzione è tanto più grave quanto più invisibile. Non lascia segni immediati, non produce scandalo, non suscita indignazione. Eppure, essa incide profondamente sulla qualità della vita. Nietzsche consente di vedere ciò che il diritto tende a ignorare: una sofferenza che non esplode, ma si sedimenta, fino a trasformare l'intera esistenza in una lunga attesa senza slancio.

8.5. Memoria, assurdo e impossibilità della riconciliazione

Il confronto tra Nietzsche e Albert Camus consente di cogliere due modalità diverse ma convergenti di critica al processo e al tempo del giudizio. In Nietzsche, il problema è l'eccesso di memoria che soffoca la vita; in Camus, è l'assurdità di un giudizio che non restituisce senso. In entrambi i casi, l'attesa emerge come luogo centrale della sofferenza.

Camus descrive l'uomo che attende una decisione capace di chiarire e riconciliare, e che invece riceve una risposta muta o inadeguata. Nietzsche descrive l'uomo che resta prigioniero del passato, incapace di liberarsene. L'uno mette in luce l'assurdità del

giudizio; l'altro ne mostra la tossicità temporale. Ma il risultato è simile: l'uomo resta bloccato in un tempo che non conduce né alla comprensione né al superamento.

Nel processo penale di lunga durata, queste due dimensioni si intrecciano. L'imputato attende una decisione che dovrebbe dare senso al passato, ma intanto è costretto a riviverlo continuamente. L'attesa diventa così doppiamente penosa: è assurda perché non promette una vera riconciliazione, ed è distruttiva perché impedisce l'oblio.

Questo doppio registro consente di comprendere la profondità della pena dell'attesa. Non si tratta solo di una sofferenza psicologica, ma di una crisi del rapporto dell'uomo con il tempo. L'uomo non riesce più né a comprendere il passato né a liberarsene. Il processo, invece di mediare tra memoria e oblio, cristallizza il conflitto.

Nietzsche insiste sul fatto che la responsabilità autentica non consiste nell'essere eternamente legati a ciò che si è stati, ma nel rispondere del proprio passato per poter diventare altro⁹¹. La responsabilità che distrugge il divenire non è responsabilità, ma colpa interiorizzata senza sbocco. Trasposta nel contesto del processo penale, questa riflessione assume un valore decisivo.

Un processo che si prolunga eccessivamente impedisce all'individuo di attraversare il giudizio e di lasciarselo alle spalle. La responsabilità resta sospesa, mai definitivamente accertata o superata. L'imputato vive in una condizione intermedia, in cui non è né colpevole né definitivamente innocente, ma permanentemente esposto al giudizio.

Questa condizione nega il divenire. L'uomo non può né assumere pienamente la responsabilità né liberarsene. L'attesa diventa così una forma di pena che non conduce a

⁹¹ Nietzsche, Friedrich. *Al di là del bene e del male*.

trasformazione, ma a immobilità. Nietzsche avrebbe visto in questa immobilità una delle forme più profonde di negazione della vita.

Il processo, quando non conosce il limite temporale, non educa alla responsabilità, ma produce stanchezza, rassegnazione, talvolta cinismo. Invece di rafforzare il rapporto tra l'individuo e la comunità giuridica, lo indebolisce, trasformando la giustizia in un'esperienza estranea e ostile⁹².

8.6. La giustizia del tempo: tra memoria necessaria e oblio vitale

Il contributo di Friedrich Nietzsche consente di formulare una nozione decisiva per l'intera tesi: l'idea di una giustizia del tempo. Con questa espressione non si intende una giustizia che ignori il passato o che rinunci alla responsabilità, ma una giustizia capace di misurare il proprio rapporto con il tempo umano. La giustizia del tempo è quella che sa ricordare senza distruggere, giudicare senza paralizzare, chiudere senza annientare.

Nel processo penale, la memoria è inevitabile⁹³. Non vi può essere giudizio senza ricostruzione del passato. Tuttavia, Nietzsche mostra che la memoria diventa distruttiva quando perde il limite, quando si trasforma in un vincolo permanente che impedisce all'individuo di vivere nel presente e di aprirsi al futuro. In questa prospettiva, la durata eccessiva del processo non è una semplice disfunzione, ma una ingiustizia temporale, perché altera l'equilibrio tra memoria e oblio.

Il processo che dura anni produce una forma di memoria forzata, istituzionalmente imposta, che impedisce all'uomo di esercitare quella funzione vitale dell'oblio senza la

⁹² Pavarini, Massimo. *Punire. I confini della pena*. Roma-Bari: Laterz, 2013.

⁹³ Ricoeur, Paul. *La memoria, la storia, l'oblio*. Milano: Jaca Book, 1986.

quale la vita stessa si irrigidisce⁹⁴. La giustizia del tempo, invece, dovrebbe consentire che il passato venga giudicato e poi lasciato andare, affinché la responsabilità non si trasformi in una condanna esistenziale senza fine.

In questo senso, la critica non è una critica al giudizio in quanto tale, ma alla sua temporalità. Una giustizia che non sa fermarsi nel tempo tradisce la propria funzione, perché non tiene conto della finitezza dell'esistenza umana⁹⁵.

Alla luce della riflessione sviluppata, il limite temporale del processo non può essere considerato un dettaglio tecnico o un problema meramente organizzativo. Esso assume il valore di una esigenza etica fondamentale. Porre un limite al tempo del giudizio significa riconoscere che la vita dell'uomo non è illimitata, che ogni giorno trascorso sotto processo è un giorno sottratto all'esistenza piena.

Nietzsche consente di comprendere che una giustizia priva di limite temporale rischia di trasformarsi in una forma di dominio sulla vita. Non è necessario infliggere una pena crudele: è sufficiente trattenere l'uomo nel giudizio, impedirgli di uscire dal passato, costringerlo a vivere in una sospensione permanente⁹⁶. Questa forma di violenza è tanto più grave quanto più è silenziosa e normalizzata.

Il limite temporale diventa così il luogo in cui il diritto deve confrontarsi con la propria responsabilità nei confronti della vita. Non si tratta solo di accelerare i procedimenti, ma di riconoscere che il tempo del processo è tempo di vita, e come tale deve essere

⁹⁴ Pulitanò, Domenico. *Diritto penale*. Torino: Giappichelli, 2019.

⁹⁵ Nietzsche, Friedrich. *Così parlò Zarathustra*. Milano: Adelphi, 1979 (ed. orig. 1883-1985).

⁹⁶ Zagrebelsky, Gustavo. *Il diritto mite*. Torino: Einaudi, 1992.

rispettato. Ogni dilazione ingiustificata non è neutra: produce una sofferenza reale, che incide sull'identità, sulle relazioni, sulle possibilità future dell'individuo.

In questa prospettiva, la giustizia del tempo richiede una trasformazione dello sguardo giuridico: dal tempo come variabile esterna al processo al tempo come bene primario dell'uomo giudicato.

La riflessione di Nietzsche consente di porre una domanda radicale allo Stato di diritto: è il sistema giudiziario compatibile con la finitezza dell'uomo? Il problema della durata del processo non riguarda soltanto l'efficienza dello Stato, ma la sua capacità di rispettare la vita come realtà temporale limitata.

Uno Stato di diritto che consuma anni della vita dei cittadini senza riconoscerne il costo umano rischia di entrare in contraddizione con i propri fondamenti⁹⁷. La legalità formale non è sufficiente se essa si accompagna a una temporalità disumana. La giustizia, per essere tale, deve misurarsi non solo con la legge, ma con il tempo della vita.

Nietzsche mostra che una giustizia incapace di oblio produce individui schiacciati dal passato, privi di slancio vitale, incapaci di rinnovamento. Trasposta nel contesto contemporaneo, questa critica mette in luce il rischio di una giustizia che, pur proclamando diritti e garanzie, finisce per esercitare una forma di potere totalizzante sul tempo degli individui.

⁹⁷ Spangher, Giorgio. *Il processo penale tra efficienza e garanzie*. Milano: Giuffrè, 2010.

Il processo penale di lunga durata diventa così una prova decisiva per lo Stato di diritto: o esso riesce a contenere il proprio potere temporale, oppure si trasforma in una macchina che consuma la vita sotto la copertura della legalità⁹⁸.

La riflessione su Nietzsche consente di ricondurre l'intero percorso della tesi alla sua affermazione centrale: l'attesa del processo è già una pena. Essa è pena non solo perché dura, ma perché impedisce all'uomo di esercitare l'oblio, di chiudere il passato, di vivere il presente e di progettare il futuro. È una pena che opera nel tempo e attraverso il tempo.

Carnelutti ha mostrato la sofferenza dell'uomo giudicato; Kafka ha rappresentato l'attesa come destino infinito; Camus ne ha rivelato l'assurdità; Nietzsche ne svela ora la dimensione più profonda: la negazione della vita attraverso la memoria senza limite. L'attesa diventa così una pena ontologica, che colpisce l'essere dell'individuo prima ancora dei suoi diritti formali.

Con Nietzsche si chiude il percorso teorico della tesi. Il tempo del processo emerge come il luogo in cui la giustizia rischia di tradire se stessa, trasformando il giudizio in una forma di violenza silenziosa. La pena dell'attesa non è un effetto collaterale, ma una conseguenza strutturale di una giustizia che non ha ancora imparato a misurarsi con il tempo umano.

⁹⁸ Canzio, Giovanni. *Il tempo del processo penale*. Milano: Giuffrè, 2018.

PARTE IV: LA PENA DELL'ATTESA COME PROBLEMA STRUTTURALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

CAPITOLO IX: Il processo come pena senza nome: attesa, potere, responsabilità

La pena senza qualificazione: quando il processo produce sofferenza senza chiamarla pena

Dopo il percorso filosofico, letterario e costituzionale sviluppato nelle Parti precedenti, emerge con chiarezza un dato che il diritto fatica a nominare: il processo penale, nella sua durata, produce una sofferenza che ha natura punitiva, pur non essendo qualificata come pena. Questa sofferenza non è marginale né accidentale; essa accompagna strutturalmente l'esperienza del giudizio e incide profondamente sulla vita dell'individuo sottoposto a processo.

Il diritto penale moderno fonda la propria legittimità sulla distinzione netta tra processo e pena⁹⁹. Il primo è concepito come strumento di accertamento, la seconda come conseguenza della colpevolezza. Tuttavia, questa distinzione entra in crisi quando si osserva l'esperienza concreta dell'attesa. L'imputato, pur formalmente innocente, vive per anni sotto il peso del giudizio, in una condizione che limita la sua libertà esistenziale, consuma il suo tempo, incide sulla sua identità sociale.

La pena dell'attesa non ha una forma codificata, non è misurata, non è dichiarata. Proprio per questo è particolarmente problematica. Essa opera senza nome, fuori dalle garanzie

⁹⁹ Beccaria, Cesare. *Dei delitti e delle pene*. Milano: Rizzoli, 1996 (ed. orig. 1764).

che il diritto riserva alla pena formale. Non è sottoposta ai principi di legalità, proporzionalità, finalità rieducativa. Eppure, produce effetti reali e profondi.

Questa zona grigia – in cui la sofferenza è prodotta dal sistema giudiziario ma non riconosciuta come pena – rappresenta uno dei nodi più critici della giustizia contemporanea.

9.1. Attesa e potere: il tempo come strumento di dominio silenzioso

La riflessione sulla pena dell'attesa consente di mettere in luce una dimensione spesso trascurata del potere giudiziario: il potere sul tempo¹⁰⁰. Lo Stato non esercita il proprio potere solo attraverso decisioni e sanzioni, ma anche attraverso la gestione della durata. Decidere quando un processo inizia, quando si svolge, quando termina significa disporre del tempo di vita degli individui coinvolti.

Questo potere è tanto più incisivo quanto meno è percepito come tale. Il tempo del processo appare come una necessità tecnica, come un dato inevitabile, e non come una scelta che produce conseguenze umane. Eppure, ogni rinvio, ogni dilazione, ogni protrarsi del giudizio è una decisione che incide sulla vita concreta dell'imputato.

L'attesa diventa così uno strumento di dominio silenzioso¹⁰¹. Non occorre infliggere una pena esplicita: è sufficiente mantenere l'individuo in una condizione di sospensione, privarlo della possibilità di chiudere il passato e di progettare il futuro. Il processo, in questa prospettiva, esercita un potere che non si manifesta nella violenza, ma nella permanenza.

¹⁰⁰ Heidegger, Martin. *Essere e tempo*. Milano: Longanesi, 2006 (ed. orig. 1927)

¹⁰¹ Beccaria, Cesare. *Dei delitti e delle pene*. Milano: Rizzoli, 1996 (ed. orig. 1764).

Questa forma di potere è particolarmente problematica in uno Stato di diritto, perché sfugge ai tradizionali meccanismi di controllo. Il tempo non è percepito come strumento punitivo, e quindi non è sottoposto agli stessi limiti che regolano la pena formale.

9.2. La responsabilità dello Stato per la sofferenza prodotta dal tempo

Se si riconosce che l'attesa del processo produce una sofferenza assimilabile a una pena, allora si pone inevitabilmente il problema della responsabilità dello Stato. Non si tratta solo di responsabilità organizzativa o amministrativa, ma di responsabilità etico-giuridica per una sofferenza che deriva dal funzionamento stesso del sistema giudiziario.

Lo Stato non può rifugiarsi dietro l'idea che il processo sia una necessità inevitabile. La durata non è un dato naturale, ma il risultato di scelte legislative, organizzative, culturali. Quando queste scelte producono una sofferenza sistematica, lo Stato ne è responsabile, anche se tale sofferenza non è formalmente qualificata come pena.

La difficoltà del diritto contemporaneo sta proprio qui: riconoscere la sofferenza dell'attesa senza minare la struttura tradizionale del processo penale¹⁰². Ma evitare il riconoscimento non elimina il problema; lo rende solo invisibile. La pena dell'attesa continua a operare, consumando il tempo e la vita degli individui, mentre il sistema si limita a intervenire ex post con rimedi risarcitori insufficienti.

¹⁰² Ferrajoli, Luigi. *Il diritto penale minimo*. Roma-Bari: Laterza, 1992.

Questa rimozione concettuale è essa stessa una forma di ingiustizia. Finché la sofferenza prodotta dal tempo del processo non viene nominata, essa non può essere realmente governata¹⁰³.

9.3. La crisi dei principi classici della pena di fronte all'attesa processuale

La pena dell'attesa mette in crisi, in modo silenzioso ma profondo, i principi classici su cui si fonda il diritto penale moderno. Legalità, proporzionalità, personalità, finalità rieducativa: tutti questi principi presuppongono che la pena sia definita, dichiarata, delimitata. L'attesa del processo, invece, sfugge a questa struttura. Essa non è prevista in una norma penale, non è quantificata, non è dichiarata come sanzione; e tuttavia produce effetti che incidono sulla vita dell'individuo in modo analogo – e talvolta più devastante – di una pena formale.

Il principio di legalità, secondo cui nulla può essere punito se non in forza di una legge che preveda espressamente la pena, risulta aggirato di fatto. L'imputato subisce una sofferenza prolungata senza che essa sia prevista come conseguenza giuridica del reato. Il diritto afferma che non vi è pena senza legge, ma tollera una sofferenza che opera fuori dal perimetro della legalità penale.

Anche il principio di proporzionalità viene svuotato. La pena formale è, almeno in teoria, calibrata in base alla gravità del fatto; l'attesa, invece, colpisce in modo indifferenziato. Un processo lungo può produrre anni di sofferenza anche in casi di reati minori, o addirittura concludersi con un'assoluzione. La sofferenza temporale non è proporzionata alla colpevolezza, perché prescinde dall'accertamento definitivo di essa.

¹⁰³ Pavarini, Massimo. *I confini della pena*. Roma-Bari: Laterza, 2013.

Infine, la finalità rieducativa risulta del tutto estranea alla pena dell'attesa. L'attesa non rieduca, non responsabilizza, non reinserisce. Essa logora, paralizza, consuma. È una sofferenza che non ha scopo dichiarato e non produce alcun beneficio sociale, se non quello – problematico – di mantenere l'individuo sotto controllo.

9.4. La pena senza giudizio: paradosso strutturale della giustizia penale

Uno degli aspetti più inquietanti della pena dell'attesa è che essa precede il giudizio. Il sistema penale moderno ha costruito la propria legittimazione sull'idea che la pena sia conseguenza di un accertamento di colpevolezza. L'attesa, invece, colpisce l'individuo quando la colpevolezza è ancora indeterminata. In questo senso, essa costituisce una vera e propria pena senza giudizio.

Questo paradosso mina dall'interno la logica garantista del processo. L'imputato è formalmente innocente, ma vive come se fosse già sottoposto a una sanzione. La presunzione di innocenza resta intatta sul piano formale, ma viene svuotata nella sua dimensione esistenziale. L'attesa produce stigma, sospensione della vita, incertezza permanente: effetti che il diritto associa tradizionalmente alla pena.

La giustizia penale si trova così a esercitare un potere punitivo che non riconosce come tale. La sofferenza non è il risultato di una decisione esplicita, ma di una durata che si prolunga senza essere governata. Questo rende la pena dell'attesa particolarmente problematica, perché sottratta a ogni forma di controllo democratico e giurisdizionale¹⁰⁴.

Il processo, che dovrebbe proteggere l'individuo dall'arbitrio, diventa paradossalmente il luogo in cui si consuma una forma di punizione non dichiarata, non giustificata, non

¹⁰⁴ Cartabia, Marta. *I diritti in azione*. Bologna: Il Mulino, 2016.

finalizzata. La pena dell'attesa non è il frutto di un abuso, ma di una normalità istituzionale.

9.5. Attesa e disuguaglianza: una pena che colpisce in modo selettivo

Un ulteriore profilo critico riguarda il carattere diseguale della pena dell'attesa. Essa non colpisce tutti allo stesso modo. La durata del processo incide in modo particolarmente grave su chi dispone di minori risorse economiche, sociali e culturali. Per alcuni, l'attesa può essere gestita, ammortizzata, in parte neutralizzata; per altri, essa diventa una condanna totale.

Chi dispone di stabilità economica, di supporto sociale, di capitale culturale può affrontare l'attesa con strumenti di difesa maggiori. Al contrario, per chi vive in condizioni di precarietà, l'attesa del processo può significare perdita del lavoro, isolamento sociale, compromissione definitiva delle possibilità di vita. La pena dell'attesa si intreccia così con le disuguaglianze sociali, amplificandole¹⁰⁵.

Questa dimensione selettiva contraddice ulteriormente i principi del diritto penale, che pretende di applicarsi in modo eguale a tutti. La pena dell'attesa, invece, è una pena di classe, che colpisce in modo più duro i soggetti più vulnerabili. Essa aggrava le condizioni di chi è già in una posizione di debolezza, trasformando il processo in un fattore di esclusione sociale.

¹⁰⁵ Salonia, Andrea. *Domani, chiameranno domani*. Milano: 2017.

In questo senso, la durata del processo non è solo un problema di giustizia individuale, ma anche di giustizia sociale¹⁰⁶. Il tempo diventa un moltiplicatore di disuguaglianza, un dispositivo che rafforza le asimmetrie invece di correggerle.

9.6. L'invisibilità della pena e la difficoltà del controllo democratico

La pena dell'attesa è tanto più pericolosa quanto più è invisibile. Non essendo qualificata come pena, essa non suscita lo stesso livello di attenzione, di controllo, di indignazione pubblica. Le pene formali sono oggetto di dibattito politico, di riforme legislative, di scrutinio costituzionale; l'attesa, invece, è percepita come un fatto tecnico, un problema organizzativo, una disfunzione inevitabile.

Questa invisibilità rende difficile ogni forma di controllo democratico. Il tempo del processo non è discusso come strumento di potere, ma come variabile neutra. Eppure, proprio perché non nominata, la pena dell'attesa sfugge ai limiti che il diritto pone al potere punitivo. Essa opera nell'ombra, senza essere sottoposta a criteri di legittimità, di necessità, di proporzionalità.

Il risultato è una giustizia che punisce senza dichiarare di punire. Una giustizia che consuma il tempo della vita senza assumersene pienamente la responsabilità. In questo senso, la pena dell'attesa rappresenta una delle forme più problematiche di esercizio del potere nel diritto penale contemporaneo: un potere che agisce attraverso il tempo, e che proprio per questo è difficile da riconoscere e da limitare.

¹⁰⁶ Illuminati, Giulio. *Il processo penale e il tempo*. Torino: Giappichelli, 2005.

9.7. La responsabilità dello Stato per la pena dell'attesa

Se l'attesa del processo produce una sofferenza assimilabile a una pena, allora non può essere considerata un effetto collaterale neutro del funzionamento della giustizia. Essa chiama direttamente in causa la responsabilità dello Stato. Non si tratta soltanto di una responsabilità organizzativa o gestionale, ma di una responsabilità giuridica ed etico-politica per una sofferenza che deriva dall'esercizio del potere giudiziario¹⁰⁷.

Lo Stato moderno rivendica il monopolio della giurisdizione penale in nome della tutela dei diritti e delle garanzie. Tuttavia, questo monopolio comporta anche un dovere: quello di non trasformare il processo in uno strumento di afflizione non dichiarata. Quando il tempo del giudizio si prolunga in modo sistematico e prevedibile, la sofferenza che ne deriva non può essere attribuita al caso o alla complessità inevitabile delle procedure. Essa è il prodotto di scelte strutturali, legislative e organizzative.

La responsabilità dello Stato emerge con particolare evidenza se si considera che l'imputato non ha alcun controllo sul tempo del processo. Egli è interamente esposto alla durata decisa dall'istituzione. Questa asimmetria di potere rende la sofferenza dell'attesa imputabile a chi governa il sistema, e non a chi lo subisce. Il fatto che tale sofferenza non sia formalmente qualificata come pena non ne attenua la gravità; al contrario, ne accresce la problematicità.

Riconoscere la responsabilità dello Stato significa riconoscere che la durata del processo è una scelta politica prima ancora che tecnica. Ogni sistema giudiziario decide

¹⁰⁷ Chiavario, Mario. *Processo penale e ragionevole durata*. Torino: Giappichelli, 2003.

implicitamente quanta parte della vita dei cittadini è disposto a consumare nel nome della giustizia.

9.8. Prevenzione e non solo riparazione: il dovere di governare il tempo

Una delle criticità più profonde dell'attuale assetto è lo spostamento della risposta alla pena dell'attesa sul piano della riparazione ex post, anziché su quello della prevenzione. Il risarcimento del danno da durata irragionevole interviene quando la sofferenza si è già consumata, quando il tempo è già stato perduto. Ma una pena che opera nel tempo non può essere affrontata efficacemente solo dopo che il tempo è trascorso.

Se l'attesa è pena, allora lo Stato ha il dovere non solo di compensarla, ma di prevenirla. Ciò implica un cambiamento di prospettiva: il tempo del processo non deve essere tollerato fino a quando diventa eccessivo, ma governato fin dall'inizio come una variabile critica. La prevenzione della sofferenza temporale deve diventare un obiettivo primario del sistema giudiziario, al pari dell'accertamento della verità.

Questo dovere di prevenzione è coerente con i principi costituzionali di umanità della pena e di ragionevole durata del processo. Tuttavia, nella prassi, esso resta spesso subordinato ad altre priorità: carichi di lavoro, complessità procedurali, esigenze organizzative. Il risultato è che la sofferenza dell'attesa viene trattata come un effetto inevitabile, anziché come una violazione da evitare.

Governare il tempo significa riconoscere che ogni rinvio, ogni dilazione, ogni accumulo di procedimenti ha un costo umano. Significa assumere che la giustizia non può essere amministrata come se il tempo fosse infinito o neutro. La prevenzione della pena dell'attesa è, in questo senso, una prova di maturità dello Stato di diritto.

9.9. Il mito della neutralità del tempo e la sua decostruzione

Uno degli ostacoli principali al riconoscimento della pena dell'attesa è il mito della neutralità del tempo. Il tempo del processo viene spesso rappresentato come una dimensione esterna, inevitabile, quasi naturale. Si parla di “tempi tecnici”, di “durata fisiologica”, come se il tempo non fosse una variabile carica di significato e di effetti.

Questa rappresentazione è profondamente ingannevole. Il tempo non è mai neutro quando incide sulla vita delle persone¹⁰⁸. Ogni giorno di attesa modifica le relazioni, le possibilità, l'identità dell'individuo. Il tempo del processo non è un semplice contenitore della decisione, ma una forza che agisce sull'esistenza di chi è giudicato¹⁰⁹.

Decostruire il mito della neutralità del tempo significa riconoscere che la durata del processo è una forma di esercizio del potere. Non un potere arbitrario, ma un potere reale, che produce effetti concreti. Finché questo potere resta invisibile, esso sfugge a ogni forma di controllo e di limitazione.

La pena dell'attesa è resa possibile proprio da questa invisibilità. Poiché il tempo non viene percepito come strumento punitivo, esso non viene sottoposto ai limiti che regolano la pena formale. Il risultato è una zona grigia in cui la giustizia può infliggere sofferenza senza dichiararla e senza giustificarla.

9.10. Il processo come banco di prova della giustizia contemporanea

Alla luce di quanto emerso, il processo penale si rivela come un banco di prova decisivo per la giustizia contemporanea. Non tanto per la sua capacità di accertare la colpevolezza,

¹⁰⁸ Heidegger, Martin. *Essere e tempo*. Milano: Longanesi, 2006 (ed. orig. 1927).

¹⁰⁹ Foucault, Michel. *Il potere psichiatrico*. Milano: Feltrinelli, 2004.

quanto per la sua capacità di rispettare il tempo della vita¹¹⁰. La durata del processo diventa il criterio attraverso cui misurare la compatibilità tra potere giudiziario e dignità dell'individuo.

Una giustizia che consuma anni di vita senza riconoscerne il costo umano rischia di perdere la propria legittimità sostanziale. Anche quando è formalmente corretta, essa può risultare profondamente ingiusta sul piano esistenziale. La pena dell'attesa mette in luce questa frattura tra legalità e giustizia vissuta.

Il processo, così inteso, non è più solo un mezzo, ma una esperienza che segna la vita¹¹¹. Se questa esperienza è caratterizzata da attesa indefinita, incertezza permanente e consumo del tempo, allora il processo stesso diventa una forma di punizione. Una punizione senza nome, senza misura e senza finalità dichiarata.

Con questo capitolo si chiarisce che la pena dell'attesa non è un'anomalia marginale, ma un problema strutturale della giustizia penale¹¹². Essa nasce dall'intreccio tra potere, tempo e responsabilità, e interpella direttamente lo Stato di diritto nella sua capacità di governare il proprio potere punitivo.

CAPITOLO X: Attesa, potere e responsabilità dello Stato: il tempo come questione politica della giustizia penale

10.1. Il tempo come dimensione politica del potere giudiziario

¹¹⁰ Spangher, Giorgio. *Il processo penale tra efficienza e garanzie*. Milano: Giuffrè, 2010.

¹¹¹ Maglio, Gianfranco. *Percorsi di Filosofia della pena*. Padova: Cedam, 2025.

¹¹² Carcaterra, Gaetano. *La logica nella scienza giuridica*. Torino: Giappichelli, 2015.

Il problema dell'attesa processuale non può essere compreso pienamente se viene confinato entro il perimetro tecnico-giuridico. Esso è, prima ancora, un problema politico, perché riguarda il modo in cui lo Stato esercita il proprio potere sul tempo di vita dei cittadini. Ogni ordinamento giuridico non si limita a decidere che cosa è lecito o illecito, ma stabilisce anche quanto tempo una persona può restare sospesa nel giudizio, esposta all'incertezza, privata della possibilità di chiudere il proprio passato.

Il tempo del processo è dunque una dimensione essenziale del potere giudiziario. Non è un semplice effetto collaterale dell'amministrazione della giustizia, ma una modalità attraverso cui il potere si esercita. Lo Stato decide non solo se e come giudicare, ma anche per quanto tempo mantenere un individuo all'interno del circuito giudiziario. Questa decisione ha conseguenze profonde, perché il tempo non è una risorsa astratta, bensì la sostanza stessa dell'esistenza.

Quando il processo si prolunga, lo Stato esercita un potere che non assume la forma classica della coercizione, ma quella della sospensione. L'individuo non viene formalmente punito, ma viene trattenuto in una condizione di incertezza che incide sulla sua libertà concreta. Il potere sul tempo diventa così una forma di potere più sottile e pervasiva di quello esercitato attraverso la pena dichiarata.

Questa dimensione politica del tempo giudiziario è spesso occultata da un linguaggio neutro, che parla di carichi di lavoro, complessità dei procedimenti, tempi tecnici. Tuttavia, dietro questa neutralità apparente si nasconde una scelta fondamentale: quanta parte della vita dei cittadini lo Stato è disposto a consumare nel nome della giustizia.

L'attesa processuale rende visibile un'asimmetria strutturale di potere tra lo Stato e l'individuo. Da un lato, lo Stato dispone di apparati, risorse, continuità istituzionale; dall'altro, l'imputato dispone solo del proprio tempo di vita, che scorre indipendentemente dai ritmi dell'istituzione. Questa asimmetria è particolarmente problematica perché il tempo è una risorsa non rinnovabile per l'individuo, mentre è virtualmente illimitata per lo Stato.

Nel processo penale, l'individuo è interamente esposto alle decisioni temporali dell'istituzione¹¹³. Non sceglie quando il processo inizia, quando si svolge, quando termina. Non ha strumenti effettivi per accelerarlo, se non rimedi indiretti e spesso tardivi. Questa esposizione totale rende l'attesa una forma di vulnerabilità radicale: l'individuo vive in funzione di decisioni temporali che non controlla.

L'asimmetria diventa ancora più evidente se si considera che lo Stato non subisce direttamente le conseguenze del tempo che passa. I funzionari cambiano, i procedimenti si accumulano, le responsabilità si diluiscono. L'individuo, invece, vive ogni giorno dell'attesa come una perdita concreta: di opportunità, di stabilità, di futuro. Il tempo che per lo Stato è una variabile organizzativa, per l'imputato è vita che scorre¹¹⁴.

Questa sproporzione pone una questione politica cruciale: può uno Stato che si definisce democratico e garantista esercitare un potere così ampio sul tempo dei cittadini senza riconoscerne pienamente il costo umano? L'attesa processuale mette alla prova non solo l'efficienza della giustizia, ma la legittimità stessa del potere giudiziario.

¹¹³ Marafioti, Luigi. *Durata del processo e garanzie*. Milano: Giuffrè, 2008.

¹¹⁴ Nietzsche, Friedrich, *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*. Milano: Adelphi, 1994 (ed. orig. 1874).

10.2. La normalizzazione dell'attesa come forma di governo

Uno degli aspetti più insidiosi della pena dell'attesa è la sua normalizzazione. Processi lunghi, rinvii reiterati, durate pluriennali sono spesso percepiti come dati fisiologici del sistema, come elementi inevitabili di una macchina complessa. Questa percezione contribuisce a trasformare l'attesa in una forma ordinaria di governo del conflitto penale.

La normalizzazione dell'attesa produce un duplice effetto. Da un lato, anestetizza la sensibilità collettiva verso la sofferenza che essa genera; dall'altro, consente allo Stato di esercitare un potere temporale senza doverlo giustificare esplicitamente. Se l'attesa è considerata normale, non appare più come una decisione politica, ma come una necessità tecnica.

In questo modo, il tempo diventa uno strumento di regolazione silenziosa dei rapporti tra Stato e individuo. L'attesa seleziona, logora, scoraggia. Può indurre l'imputato ad accettare soluzioni sfavorevoli pur di porre fine al processo; può produrre rassegnazione, sfiducia, distacco dalla giustizia. Senza dichiararlo, il sistema utilizza il tempo come leva di governo.

Questa forma di potere è particolarmente problematica perché sfugge ai tradizionali meccanismi di controllo democratico. Non essendo qualificata come pena, l'attesa non è sottoposta agli stessi limiti, alle stesse garanzie, allo stesso dibattito pubblico. Eppure, essa incide profondamente sulla libertà e sulla dignità degli individui.

Con ciò emerge il nucleo politico del problema: una giustizia che governa attraverso l'attesa rischia di trasformare il tempo in uno strumento di dominio incompatibile con lo Stato di diritto. Il processo penale diventa così il luogo in cui si misura la capacità dello

Stato di limitare il proprio potere non solo nello spazio delle decisioni, ma nel tempo della vita.

10.3. Attesa, consenso e legittimazione della giustizia penale

Ogni sistema di giustizia penale, per funzionare stabilmente, non può fondarsi esclusivamente sulla coercizione. Esso necessita di una forma di consenso sociale, anche implicito, che legittimi l'esercizio del potere punitivo. Questo consenso non riguarda solo il contenuto delle norme o la correttezza delle decisioni, ma anche il modo in cui la giustizia si esercita nel tempo. La durata del processo incide direttamente sulla percezione di legittimità dell'istituzione giudiziaria.

Quando il processo si prolunga eccessivamente, l'attesa diventa un'esperienza diffusa di frustrazione e di sfiducia. L'individuo sottoposto a giudizio percepisce la giustizia come distante, lenta, incapace di rispondere in tempi compatibili con la vita. Ma questo effetto non riguarda solo l'imputato: anche la collettività osserva una giustizia che tarda, che rinvia, che non decide. La lentezza del processo erode il consenso perché incrina l'idea stessa di giustizia come risposta razionale e tempestiva al conflitto.

L'attesa prolungata produce così una crisi di legittimazione. La giustizia appare non solo inefficiente, ma indifferente al tempo della vita. Il cittadino fatica a riconoscersi in un'istituzione che consuma anni senza offrire risposte. In questo senso, la pena dell'attesa non è solo un problema individuale, ma un fattore di delegittimazione sistemica.

Il consenso alla giustizia penale non può essere mantenuto se il processo diventa un'esperienza di logoramento. La legittimità non nasce solo dalla legalità formale, ma

dalla percezione che il potere giudiziario sia esercitato con misura, responsabilità e rispetto per il tempo umano.

10.4. Rassegnazione, adattamento e interiorizzazione dell'attesa

Uno degli effetti più insidiosi della durata eccessiva del processo è la produzione di rassegnazione. Di fronte a un sistema che non decide, l'individuo tende progressivamente ad adattarsi all'attesa, a interiorizzarla come condizione normale. Questa interiorizzazione non elimina la sofferenza, ma la rende silenziosa, meno visibile, più difficile da contestare.

La rassegnazione è una forma di governo particolarmente efficace. Un individuo rassegnato non protesta, non rivendica, non chiede conto del tempo perduto. Accetta l'attesa come destino, come prezzo inevitabile della giustizia. In questo modo, il sistema riesce a esercitare il proprio potere temporale senza incontrare resistenze significative.

Questo processo di adattamento ha conseguenze profonde sul piano democratico¹¹⁵. La rassegnazione all'attesa produce una cittadinanza meno esigente, meno critica, meno capace di interrogare il funzionamento della giustizia. Il tempo diventa così uno strumento di depoliticizzazione del conflitto: ciò che dovrebbe essere oggetto di dibattito pubblico viene accettato come normalità tecnica.

L'interiorizzazione dell'attesa incide anche sulla percezione di sé dell'imputato. L'individuo impara a vivere in funzione del processo, a rimandare decisioni, a sospendere desideri. Questa forma di adattamento è, in realtà, una forma di perdita: perdita di

¹¹⁵ Baratta, Alessandro. *Criminologia critica e critica del diritto penale*. Bologna: Il Mulino, 1982.

autonomia, di iniziativa, di fiducia nella possibilità di un futuro non condizionato dal giudizio.

10.5. La giustizia che logora il patto democratico

Il patto democratico si fonda sull'idea che lo Stato eserciti il potere in modo limitato, controllabile e orientato alla tutela dei diritti. Quando la giustizia penale consuma il tempo della vita senza riconoscerne il costo umano, questo patto viene progressivamente eroso. La durata del processo diventa un punto di frattura tra le promesse dello Stato di diritto e l'esperienza concreta dei cittadini.

L'attesa prolungata mina la fiducia nelle istituzioni. Non tanto perché il processo è complesso o difficile, ma perché appare sproporzionato rispetto alla vita che consuma. La giustizia che tarda non è percepita come più garantista, ma come incapace di prendersi carico delle conseguenze delle proprie scelte temporali.

Questa erosione della fiducia ha effetti che vanno oltre il singolo procedimento. Essa alimenta disaffezione, cinismo, talvolta ostilità verso il sistema giudiziario. La giustizia smette di essere percepita come strumento di composizione dei conflitti e diventa un fattore di ulteriore conflittualità sociale.

In questo senso, la pena dell'attesa non è solo una sofferenza individuale, ma un problema di tenuta democratica. Una giustizia che logora il tempo dei cittadini senza assumersene la responsabilità mette in discussione la propria legittimità politica, oltre che giuridica.

10.6. Attesa e consenso forzato: quando il tempo sostituisce la decisione

Un ultimo profilo critico riguarda il modo in cui l'attesa può trasformarsi in una forma di consenso forzato. In un sistema in cui il processo dura anni, l'imputato può essere indotto ad accettare soluzioni sfavorevoli pur di porre fine all'attesa. La durata diventa così una leva che orienta le scelte, senza bisogno di coercizione esplicita.

Il tempo, in questo contesto, sostituisce la decisione. Non è più la forza dell'argomentazione o la fondatezza dell'accusa a determinare l'esito, ma la stanchezza dell'individuo. Questo meccanismo è particolarmente problematico perché altera l'equilibrio tra le parti e compromette la libertà delle scelte processuali.

Il consenso che nasce dall'exasperazione dell'attesa non è un consenso libero. È il prodotto di una pressione temporale che agisce in modo invisibile ma efficace. La giustizia, invece di decidere, lascia che sia il tempo a decidere al posto suo. In questo modo, il processo abdica alla propria funzione e delega al logoramento ciò che dovrebbe essere risolto attraverso il giudizio.

Questa dinamica conferma il carattere politico della pena dell'attesa. Il tempo non è solo una dimensione passiva del processo, ma uno strumento che orienta comportamenti, produce adattamento e seleziona esiti. Riconoscere questo significa riconoscere che la gestione del tempo è una delle questioni più delicate e decisive della giustizia penale contemporanea.

10.7. La responsabilità politica dello Stato di fronte alla pena dell'attesa

Se l'attesa del processo è già una pena, allora la sua esistenza non può essere considerata un mero inconveniente del sistema giudiziario. Essa chiama in causa una responsabilità politica diretta dello Stato, che non può essere elusa mediante il richiamo alla complessità

tecnica o alla scarsità di risorse. Ogni Stato di diritto è responsabile non solo delle decisioni che assume, ma anche del tempo che impone ai cittadini per ottenerle.

La responsabilità politica della pena dell'attesa consiste nel fatto che lo Stato sceglie – implicitamente o esplicitamente – di tollerare una durata dei processi incompatibile con la vita delle persone coinvolte. Questa scelta non è neutra: essa riflette priorità, modelli di governo, concezioni del rapporto tra individuo e istituzione. Quando lo Stato accetta che il processo duri anni, accetta anche che una parte della vita dell'individuo venga consumata senza riconoscimento pieno.

In questo senso, la pena dell'attesa non è un accidente, ma un prodotto di politiche pubbliche. Essa nasce dall'intreccio tra legislazione penale espansiva, organizzazione giudiziaria inadeguata, cultura giuridica che privilegia l'accertamento a ogni costo rispetto alla tutela del tempo di vita. La responsabilità dello Stato non si esaurisce nel risarcimento ex post, ma riguarda la struttura stessa del sistema¹¹⁶.

Riconoscere questa responsabilità significa spostare il problema dall'ambito dell'eccezione a quello della normalità. La pena dell'attesa non riguarda casi patologici, ma una modalità ordinaria di funzionamento della giustizia penale.

10.8. Riformare il tempo: possibilità e limiti di un intervento strutturale

Affrontare la pena dell'attesa implica interrogarsi sulla possibilità di riformare il tempo del processo, e non solo le sue procedure. Tuttavia, ogni proposta di riforma incontra limiti strutturali. Il tempo del giudizio non dipende esclusivamente dall'organizzazione, ma anche dalla quantità di conflitti che il sistema decide di trattare penalmente, dalla

¹¹⁶ Spangher, Giorgio. *Il processo penale tra efficienza e garanzie*. Milano: Giuffrè, 2010.

complessità delle fattispecie incriminatrici, dal ruolo attribuito al processo come strumento di governo sociale.

Ridurre la durata dei processi non significa solo accelerare, ma ridimensionare. Significa interrogarsi su quali conflitti debbano davvero essere affidati al giudizio penale e quali possano essere risolti altrove. Ogni ampliamento dell'area del penalmente rilevante produce inevitabilmente un aumento dei tempi, e quindi una maggiore esposizione alla pena dell'attesa.

In questo senso, la riforma del tempo è inseparabile da una riflessione sulla funzione del diritto penale. Uno Stato che utilizza il processo penale come strumento simbolico, come risposta generalizzata al disagio sociale, accetta implicitamente di produrre attesa e sofferenza. La pena dell'attesa diventa il prezzo di una giustizia penale ipertrofica.

I limiti della riforma emergono anche sul piano culturale. Una giustizia che teme di rinunciare al giudizio, che considera la durata come segno di approfondimento e non come costo umano, difficilmente potrà contenere il proprio potere temporale. La riforma del tempo richiede dunque una trasformazione della cultura giuridica, oltre che delle strutture.

10.9. Il tempo come criterio di giustizia sostanziale

Uno degli esiti più rilevanti dell'intero percorso della tesi è la proposta implicita di considerare il tempo come criterio di giustizia sostanziale. Non è sufficiente che il processo sia formalmente corretto; esso deve essere compatibile con la vita umana nella sua durata limitata. Una giustizia che consuma il tempo senza misura è sostanzialmente ingiusta, anche se formalmente legale.

Questo criterio consente di valutare la giustizia non solo in base alle decisioni, ma in base all'esperienza che essa produce. Il processo non è un semplice mezzo, ma un tratto dell'esistenza di chi lo attraversa. Se questa esperienza è segnata da attesa indefinita, incertezza permanente e sospensione della vita, allora la giustizia fallisce nel suo compito fondamentale: proteggere l'uomo, non logorarlo.

Assumere il tempo come criterio di giustizia significa riconoscere che ogni giorno di processo è un giorno di vita che non può essere restituito. Significa anche riconoscere che la legittimità del potere giudiziario non dipende solo dalla correttezza delle sentenze, ma dalla misura con cui esso dispone del tempo altrui.

In questa prospettiva, la pena dell'attesa diventa un indicatore critico della qualità democratica della giustizia. Dove l'attesa è tollerata come normalità, la giustizia tende a perdere il contatto con la vita.

Con questo capitolo si completa l'analisi politica della pena dell'attesa. Il tempo emerge come il limite più fragile e più decisivo del potere punitivo dello Stato. Non è un limite imposto dall'esterno, ma un limite intrinseco alla condizione umana: la finitezza della vita.

Il processo penale, quando si prolunga oltre misura, non è semplicemente inefficiente. Esso esercita un potere che eccede la legittimità democratica, perché consuma la vita senza dichiarare di punire. La pena dell'attesa rivela così una zona d'ombra della giustizia contemporanea: un luogo in cui il potere opera senza essere pienamente riconosciuto come tale.

Questo percorso consente ora di formulare con chiarezza la tesi centrale del lavoro: l'attesa del processo è già una pena, perché incide sul tempo, sull'identità, sulla possibilità di futuro dell'individuo. È una pena senza nome, senza misura e senza finalità dichiarata, che interpella direttamente la responsabilità dello Stato di diritto.

Le conclusioni generali potranno ora raccogliere l'intero itinerario filosofico, giuridico e politico della ricerca, mostrando come il problema dei tempi del processo non sia un dettaglio tecnico, ma una questione decisiva per la giustizia, la democrazia e la dignità dell'uomo.

CONCLUSIONI GENERALI

Il tempo come limite della giustizia e misura della dignità umana

L'intero percorso di questa ricerca ha condotto progressivamente a un rovesciamento dello sguardo tradizionale sul processo penale. Ciò che inizialmente appare come un problema tecnico — la durata dei procedimenti — si rivela, a un'analisi più profonda, una questione antropologica, etica e politica, che investe il rapporto tra giustizia e vita. Il tempo del processo non è un semplice contenitore neutro della decisione, ma una forza che agisce sull'esistenza dell'individuo, la modella, la consuma, talvolta la paralizza. In questo senso, l'affermazione secondo cui l'attesa è già una pena non costituisce una provocazione teorica, ma la descrizione di una realtà strutturale del diritto penale contemporaneo.

Il processo penale moderno si fonda su una distinzione concettuale netta: da un lato l'accertamento, dall'altro la pena; da un lato il giudizio, dall'altro la sanzione. Questa

distinzione è alla base delle garanzie fondamentali dello Stato di diritto, in particolare della presunzione di innocenza. Tuttavia, l'esperienza concreta dell'attesa mette in crisi questa architettura teorica. L'imputato, pur formalmente innocente, vive per anni in una condizione di sospensione che incide profondamente sulla sua vita. Il processo diventa così non solo uno strumento di accertamento, ma un'esperienza esistenziale totalizzante.

La sofferenza dell'attesa non è episodica né marginale. Essa si manifesta come consumo del tempo, logoramento dell'identità, sospensione della progettualità, esposizione allo stigma sociale. È una sofferenza che non ha bisogno di essere dichiarata per produrre i suoi effetti. Proprio per questo, essa è tanto più problematica: agisce al di fuori delle categorie giuridiche della pena, sottraendosi ai principi di legalità, proporzionalità, finalità rieducativa. La pena dell'attesa è una pena senza nome, senza misura e senza finalità dichiarata.

Il dialogo con la filosofia e la letteratura ha permesso di illuminare questa dimensione nascosta del processo. Kafka ha mostrato l'attesa come destino interminabile, come condizione di colpa senza fine; Camus ha messo in scena l'assurdità di un giudizio che non restituisce senso; Carnelutti ha ricordato che ogni processo ha sempre come oggetto un uomo che soffre; Nietzsche ha fornito forse la chiave più radicale, mostrando come una giustizia incapace di oblio possa diventare nemica della vita, inchiodando l'individuo a un passato che non passa.

Attraverso Nietzsche, in particolare, è emersa la dimensione più profonda della pena dell'attesa: non solo sofferenza temporale, ma negazione del divenire. Il processo che si prolunga impedisce all'individuo di attraversare il giudizio e di lasciarselo alle spalle. Il

passato resta sempre presente, il futuro sempre rinviato. L'attesa diventa così una forma di memoria forzata, istituzionalmente imposta, che soffoca le energie vitali e rende impossibile la riconciliazione con il tempo.

Sul piano del diritto positivo, la risposta alla durata irragionevole del processo si è concentrata prevalentemente sul rimedio risarcitorio. L'equa riparazione rappresenta un riconoscimento importante, ma anche il segno di un limite strutturale. Il diritto può riconoscere il danno, ma non può restituire il tempo perduto. Il risarcimento interviene sempre troppo tardi, quando la pena dell'attesa si è già consumata. In questo senso, la logica compensativa appare insufficiente rispetto alla profondità della lesione subita.

Il tempo, infatti, non è un bene fungibile. Non può essere sostituito né riprodotto. Ogni anno trascorso sotto giudizio è un anno di vita vissuto in una condizione di sospensione che nessuna decisione successiva può cancellare. Da qui l'esigenza, emersa nel corso della tesi, di riconoscere il tempo come bene giuridico primario, oggetto di tutela autonoma. Una giustizia che consuma il tempo senza misura esercita un potere che eccede la propria legittimazione, perché incide sulla finitezza dell'esistenza umana.

La dimensione politica del problema ha mostrato come la pena dell'attesa non sia un'anomalia, ma un prodotto ordinario del funzionamento della giustizia penale. Lo Stato esercita un potere sul tempo degli individui che spesso resta invisibile e non tematizzato. L'attesa viene normalizzata, interiorizzata, accettata come inevitabile. In questo modo, il tempo diventa uno strumento di governo silenzioso, che produce rassegnazione, adattamento, talvolta consenso forzato.

La giustizia che governa attraverso l'attesa rischia di logorare il patto democratico. Non tanto perché viola apertamente i diritti, ma perché li svuota dall'interno. La legalità formale resta intatta, ma la giustizia vissuta appare distante, indifferente, sproporzionata rispetto alla vita che consuma. La fiducia nelle istituzioni si erode non per un singolo errore, ma per una esperienza prolungata di sospensione e incertezza.

Da questa analisi emerge una conclusione fondamentale: il problema dei tempi del processo non è risolvibile senza ripensare il ruolo stesso del diritto penale. Ridurre la pena dell'attesa non significa solo accelerare i procedimenti, ma interrogarsi su quali conflitti debbano davvero essere affidati al giudizio penale, su quale funzione attribuire al processo, su quanto tempo della vita lo Stato possa legittimamente pretendere in nome della giustizia.

Il limite temporale diventa così un criterio decisivo di giustizia sostanziale. Una giustizia che non conosce il limite temporale tradisce la propria funzione, perché ignora che l'uomo è un essere finito, che può vivere solo se il passato, a un certo punto, viene lasciato andare. La giustizia del tempo non è una giustizia che rinuncia al giudizio, ma una giustizia che sa chiudere, che sa fermarsi prima che il tempo stesso diventi punizione.

In conclusione, questa tesi ha cercato di mostrare che l'attesa del processo è già una pena perché incide sul cuore dell'esistenza umana: il tempo. È una pena che non si presenta come tale, ma che opera silenziosamente, consumando la vita sotto la copertura della procedura. Riconoscerla significa assumere una responsabilità difficile ma necessaria: quella di limitare il potere punitivo non solo nello spazio delle decisioni, ma nel tempo della vita.

Una giustizia autenticamente umana non è solo quella che decide correttamente, ma quella che decide in tempo. Quando la giustizia arriva troppo tardi, non è semplicemente inefficiente: è ingiusta, perché trasforma l'attesa in una pena che colpisce l'uomo prima e indipendentemente dal giudizio. Riconoscere questo significa riaffermare che il diritto, se vuole restare fedele alla propria vocazione, deve imparare a misurarsi con il tempo come limite invalicabile, prima che il tempo stesso diventi la più sottile e pervasiva delle pene.

BIBLIOGRAFIA

Agamben, Giorgio. *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*. Torino: Einaudi, 1995.

Agamben, Giorgio. *Stato di eccezione*. Torino: Bollati Boringhieri, 2003.

Arendt, Hannah. *Il futuro alle spalle*. Bologna: il Mulino, 2011.

Arendt, Hannah. *Responsabilità e giudizio*. Torino: Einaudi, 2004.

Baratta, Alessandro. *Criminologia critica e critica del diritto penale*. Bologna: Il Mulino, 1982.

Barberis, Mauro. *Giuristi e Filosofi. Una storia della Filosofia del diritto*. Bologna: il Mulino, 2011.

Beccaria, Cesare. *Dei delitti e delle pene*. Milano: Rizzoli, 1996 (ed. orig. 1764).

Bergson, Henri. *Saggio sui dati immediati della coscienza*. Roma-Bari: Laterza, 2001 (ed. orig. 1889).

Betti, Emilio. *Teoria generale dell'interpretazione*. Milano: Giuffrè, 1955.

Bin, Roberto, e Giovanni Pitruzzella. *Diritto costituzionale*. Torino: Giappichelli, 2022.

Camus, Albert. *Il mito di Sisifo*. Milano: Bompiani, 2002 (ed. orig. 1942).

Camus, Albert. *Lo straniero*. Milano: Bompiani, 2000 (ed. orig. 1942).

Camus, Albert. *L'uomo in rivolta*. Milano: Bompiani, 2001 (ed. orig. 1951).

Canzio, Giovanni. *Il tempo del processo penale*. Milano: Giuffrè, 2018.

Carcattera, Gaetano. *La logica nella scienza giuridica*. Torino: Giappichelli, 2015.

Carnelutti, Francesco. *Le miserie del processo penale*. Padova: Cedam, 1957.

- Carnelutti, Francesco. *Il problema della pena*. Padova: Cedam, 1955.
- Cartabia, Marta. *I diritti in azione*. Bologna: Il Mulino, 2016.
- Cassese, Sabino. *Lo Stato e il suo diritto*. Bologna: il Mulino, 2013.
- Chiavario, Mario. *Processo penale e ragionevole durata*. Torino: Giappichelli, 2003.
- Di Santo, Luigi. *Per un'ermeneutica dei diritti sociali*. Bologna: il Mulino, 2020.
- Ferrajoli, Luigi. *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*. Roma-Bari: Laterza, 1989.
- Ferrajoli, Luigi. *Il diritto penale minimo*. Roma-Bari: Laterza, 1992.
- Fiandaca, Giovanni, ed Enzo Musco. *Diritto penale. Parte generale*. Bologna: Zanichelli, 2020.
- Forza, Antonio. *Il Giudice emotivo*. Bologna: il Mulino, 2017.
- Foucault, Michel. *Sorvegliare e punire*. Torino: Einaudi, 1976.
- Foucault, Michel. *Il potere psichiatrico*. Milano: Feltrinelli, 2004.
- Heidegger, Martin. *Essere e tempo*. Milano: Longanesi, 2006 (ed. orig. 1927).
- Illuminati, Giulio. *Il processo penale e il tempo*. Torino: Giappichelli, 2005.
- Kafka, Franz. *Il processo*. Milano: Feltrinelli, 2014 (ed. orig. 1925).
- Kafka, Franz. *Lettera al padre*. Milano: Mondadori, 2005 (ed. orig. 1919).
- Maglio, Gianfranco. *Percorsi di Filosofia della pena*. Padova: Cedam, 2025.
- Marafioti, Luigi. *Durata del processo e garanzie*. Milano: Giuffrè, 2008.

Mortati, Costantino. *La Costituzione in senso materiale*. Milano: Giuffrè, 1998 (ed. orig. 1940).

Nietzsche, Friedrich. *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*. Milano: Adelphi, 1994 (ed. orig. 1874).

Nietzsche, Friedrich. *Genealogia della morale*. Milano: Adelphi, 1988 (ed. orig. 1887).

Nietzsche, Friedrich. *Così parlò Zarathustra*. Milano: Adelphi, 1979 (ed. orig. 1883–1885).

Nobili, Massimo. *L'immortalità necessaria*. Bologna: il Mulino, 2009.

Pastore, Baldassarre. *Le ragioni del diritto*. Bologna: il Mulino, 2017.

Pavarini, Massimo. *Punire. I confini della pena*. Roma-Bari: Laterza, 2013.

Pino, Giorgio. *Diritti e interpretazione*. Bologna: il Mulino, 2010.

Pulitanò, Domenico. *Diritto penale*. Torino: Giappichelli, 2019.

Ricchi, Renzo. *Nella pena del tempo*. Torino: Genesi, 2016.

Ricoeur, Paul. *Tempo e racconto*. Milano: Jaca Book, 1986.

Ricoeur, Paul. *La memoria, la storia, l'oblio*. Milano: Raffaello Cortina, 2003.

Romano, Santi. *L'ordinamento giuridico*. Firenze: Sansoni, 1946.

Salonia, Andrea. *Domani, chiameranno domani*. Milano: 2017.

Silvani, Simona. *Il Giudizio del tempo*. Bologna: il Mulino, 2009.

Spangher, Giorgio. *Il processo penale tra efficienza e garanzie*. Milano: Giuffrè, 2010.

Ungaretti, Giuseppe. *Vita d'un uomo*. Milano: Mondadori, 1969.

Velo Dalbrenta, Daniele. *Tempo al tempo. A proposito della pena carceraria nell'occidente contemporaneo*. Padova: Cedam, 2020.

Zagrebelsky, Gustavo. *Il diritto mite*. Torino: Einaudi, 1992.

Zagrebelsky, Gustavo. *La virtù del dubbio*. Roma-Bari: Laterza, 2007.

Zimring, Franklin. *La pena di morte*. Bologna: il Mulino, 2009.

Fonti normative e sovranazionali

Italia. *Costituzione della Repubblica Italiana*, 1948, art. 27.

Consiglio d'Europa. *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, 1950, art. 6.

Italia. *Legge 24 marzo 2001, n. 89* (Legge Pinto).

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Giurisprudenza sulla ragionevole durata del processo.